

XIX legislatura

A.S. 1133:

**“Conversione in legge del decreto-legge
7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori
disposizioni urgenti in materia di
politiche di coesione”**

Maggio 2024

n. 146



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 1133: “Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”». NL146, maggio 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

TITOLO I MISURE DI RIFORMA DELLA POLITICA DI COESIONE	1
Capo I Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea.....	1
Articolo 1 (<i>Principi, finalità e definizioni</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione</i>).....	1
Articolo 3 (<i>Cabina di regia</i>).....	2
Articolo 4 (<i>Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea</i>).....	3
Articolo 5 (<i>Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari</i>) .	4
Articolo 6 (<i>Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa</i>).....	5
Articolo 7 (<i>Disposizioni per favorire l'attuazione della politica di coesione – premialità</i>)..	7
Articolo 8 (<i>Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta – JTF</i>).....	9
Capo II Misure di semplificazione amministrativa e contabile e di rafforzamento dalla capacità amministrativa	10
Articolo 9 (<i>Disposizioni in materia di controlli</i>).....	10
Articolo 10 (<i>Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione</i>).....	11
Capo III Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale	12
Articolo 11 (<i>Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno</i>)	12
Articolo 12 (<i>Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo</i>)	14
Articolo 13 (<i>Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate</i>)	15
Articolo 14 (<i>Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo</i>)	17
Articolo 15 (<i>Disposizioni in materia di investimenti</i>)	20
Articolo 16 (<i>Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa</i>)	27
Articolo 17 (<i>Autoimpiego Centro-Nord Italia</i>)	28
Articolo 18 (<i>Resto al SUD 2.0</i>)	29
Capo IV Disposizioni in materia di lavoro	31
Articolo 19 (<i>Soggetti gestori</i>).....	31
Articolo 20 (<i>Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa</i>).....	32
Articolo 21 (<i>Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica</i>).....	38
Articolo 22 (<i>Bonus giovani</i>).....	42
Articolo 23 (<i>Bonus Donne</i>)	46
Articolo 24 (<i>Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno</i>).....	50
Articolo 25 (<i>Iscrizione dei percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego e di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa</i>) ..	53

Articolo 26 (<i>Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL</i>).....	54
Articolo 27 (<i>Riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi. Istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro</i>)	56
Articolo 28 (<i>Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso</i>).....	57
Capo V Disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca.....	58
Articolo 29 (<i>Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa</i>)..	58
Articolo 30 (<i>Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati</i>)	64
Articolo 31 (<i>Misure per il potenziamento dell'attività di ricerca</i>).....	66
Capo VI Disposizioni in materia di investimenti	69
Articolo 32 (<i>Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio - economico e del disagio abitativo</i>).....	69
Articolo 33 (<i>Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali</i>).....	70
Capo VII Disposizioni in materia di cultura	72
Articolo 34 (<i>Programma nazionale cultura</i>).....	72
Capo VIII Disposizioni in materia di sicurezza	74
Articolo 35 (<i>Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati</i>)	74
TITOLO II ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA.....	77
Capo I Ulteriori disposizioni in materia di investimenti.....	77
Articolo 36 (<i>Disposizioni in materia di soggetti attuatori</i>).....	77
Articolo 37 (<i>Disposizioni di natura finanziaria</i>).....	78

TITOLO I

MISURE DI RIFORMA DELLA POLITICA DI COESIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DELLE RISORSE DELLE POLITICHE DI COESIONE EUROPEA

Articolo 1

(Principi, finalità e definizioni)

Il comma 1 afferma che il provvedimento in esame è volto a definire il quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde. Il presente decreto costituisce l'attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, finalizzata ad accelerare l'attuazione della politica di coesione. L'obiettivo dichiarato è di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati.

Il comma 2 considera di preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse europee della politica di coesione, periodo di programmazione 2021-2027, anche con l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni del decreto rientrano nella competenza legislativa esclusiva statale, in quanto attuative degli obblighi assunti in sede europea in esecuzione della normativa sul PNRR.

Il comma 4 reca definizioni di alcuni elementi contenuti nel presente provvedimento.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che l'articolo ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 2

(Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione)

La norma prevede che, in attuazione della riforma 1.9.1. del PNRR, le disposizioni contenute nel capo I si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 approvati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 nell'ambito dell'Accordo di Partenariato tra la Commissione europea e l'Italia del 15 luglio 2022, con riferimento alle azioni dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio

idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

La RT afferma che la disposizione, limitandosi a definire l'ambito applicativo del provvedimento in esame, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3 **(Cabina di regia)**

La norma disciplina i compiti della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione).

In particolare, il comma 1, oltre a prevedere che la Cabina di regia costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per un'efficace attuazione della politica di coesione europea 2021 – 2027, definisce funzioni e compiti della stessa.

Il comma 2 integra la composizione della Cabina di regia con il Ministro dell'economia e delle finanze, i Ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 e i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 3 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di supporto organizzativo e tecnico, in relazione alle attività della Cabina di regia.

La RT afferma che le disposizioni sono ad invarianza di spesa dal momento che, come espressamente stabilito al comma 3, il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza assicura il supporto tecnico e organizzativo alla Cabina di regia, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso che l'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge n. 190 del 2014 ha previsto l'istituzione della Cabina di regia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e considerato quanto previsto al comma 3, in base al quale il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alla Cabina di regia, nei limiti delle

risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero illustrate le risorse disponibili per l'assolvimento dei compiti citati.

Articolo 4

(Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea)

Il comma 1 prevede che i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, individuino un elenco di interventi prioritari nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori indicati all'articolo 2, ove compatibili, già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione. In relazioni ai suddetti interventi, deve essere specificata la rilevanza, in termini di peso finanziario, rispetto ai corrispondenti obiettivi strategici dei programmi nazionali e regionali e agli obiettivi specifici di riferimento.

Il comma 2 prevede che, ferme le disposizioni e le procedure previste dai regolamenti che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e ai criteri di selezione adottati dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma, l'individuazione degli interventi prioritari di cui comma 1 avviene sulla base dei seguenti indici:

a) effettiva attuazione mediante gli interventi prioritari delle pianificazioni di settore nazionali e regionali, con particolare riguardo agli investimenti connessi al soddisfacimento delle condizioni abilitanti nel settore idrico, nel settore dei rifiuti e nel settore dei trasporti;

b) finanziamento degli investimenti nei settori di cui all'articolo 2 già oggetto di valutazione e non finanziabili, anche per esaurimento delle risorse, a valere su altri strumenti di intervento europei o nazionali, ove coerenti con i programmi della politica di coesione europea e con le disposizioni previste dai pertinenti regolamenti;

c) complementarità degli interventi con quelli finanziati a valere sulle risorse FSC, con particolare riguardo a quelli definiti dagli Accordi per la coesione, e con le risorse del PNRR;

d) contributo al superamento dei divari infrastrutturali e di servizio a livello nazionale, regionale o locale;

e) rafforzamento dei servizi di interesse economico generale (SIEG), al fine di sostenere investimenti volti ad efficientare l'erogazione del servizio;

f) attuazione delle operazioni di importanza strategica identificate dai programmi 2021-2027 ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

g) promozione della transizione verde e digitale, anche tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU;

h) realizzazione di progetti non completati nel periodo 2014-2020 e da completare nell'ambito della programmazione 2021-2027, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 118 e 118-bis del regolamento (UE) 2021/1060;

i) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124;

l) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023;

m) interventi necessari per fronteggiare le ripercussioni sulla situazione economica e sociale e sulle finanze pubbliche derivanti dalle circostanze eccezionali o inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060.

Il comma 3 prevede che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Ministeri, le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli interventi

prioritari individuati per ciascuno dei settori di cui all'articolo 2 con la specificazione degli indici di cui al comma 2 a tale fine utilizzati. Gli interventi prioritari già selezionati nell'ambito del programma sono identificati con il codice unico di progetto (CUP) e devono essere corredati da dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari, recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle seguenti principali fasi di realizzazione degli investimenti:

- a) completamento delle procedure di selezione delle operazioni e di individuazione dei beneficiari;
- b) assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;
- c) completamento dell'intervento.

Il comma 4 attribuisce al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di verificare la coerenza degli elenchi, trasmessi ai sensi del comma 1, con i settori di cui all'articolo 2 e con gli indici previsti dal citato comma 2, nonché di monitorare gli interventi inseriti in detti elenchi, secondo le modalità previste dall'articolo 5. In relazione agli elenchi trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, la predetta attività di verifica viene effettuata unitamente alle Amministrazioni centrali competenti per materia.

Il comma 5 stabilisce che, in caso di impossibilità di rispettare le tempistiche indicate per circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare del programma ovvero al soggetto attuatore dell'intervento, è ammessa la modifica dei cronoprogrammi degli interventi inseriti negli elenchi di cui al comma 1.

Il comma 6 prevede che le amministrazioni titolari di programmi, che non hanno soddisfatto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le condizioni abilitanti nei settori idrico, rifiuti e trasporti, trasmettono, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.

Il comma 7 nel modificare l'art.11, comma 3, del decreto-legge n.124 del 2023, specifica che l'adozione del Piano strategico della ZES unica deve avvenire entro il 31 luglio 2024 e che il Piano può essere aggiornato.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che le disposizioni in essa contenute hanno carattere meramente ordinamentale, limitandosi a introdurre disposizioni in materia di individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione. Per tali motivi, le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito alle attività che è chiamato a svolgere il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 4, unitamente alle Amministrazioni centrali competenti per materia, andrebbe assicurato che alle predette innovative attività possa farsi fronte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari)

Il comma 1 prevede che, fermi gli obblighi di alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma debba trasmettere al Dipartimento per le politiche di

coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4 e identificati con il codice unico di progetto (CUP), riferite, rispettivamente, ai periodi 1° gennaio-30 giugno e 1° luglio-31 dicembre.

Il comma 2 prevede che le relazioni semestrali consentano la verifica dei cronoprogrammi di cui all'articolo 4, comma 3, con particolare riferimento alle fasi procedurali ivi previste, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità di cui al successivo articolo 7. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, si prevede che le amministrazioni titolari di programmi debbano comunicare tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud le ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o in corso per porre rimedio a criticità e ritardi, anche ai fini dell'individuazione di eventuali misure di accelerazione.

Il comma 3 prevede che, al fine di favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e regionali che intervengono sulla medesima priorità di intervento e sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud promuova, nell'ambito del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che all'attuazione della norma in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, pur in presenza della clausola di invarianza finanziaria, appare utile che siano forniti maggiori elementi di dettaglio circa i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, in particolare attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per l'esecuzione dell'attività di monitoraggio rafforzata prevista nella presente norma.

Articolo 6

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa)

Il comma 1, al fine di favorire la realizzazione degli interventi prioritari di cui all'articolo 4, attribuisce al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica – Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021 – 2027 e a valere sulle risorse rese all'uso disponibili, il compito di porre in essere azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa e il supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riferimento a quelli preposti alla realizzazione delle condizioni abilitanti.

Il comma 2 per le suddette finalità, nonché per l'attivazione e l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, autorizza il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ad utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla

deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, già destinate alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178¹ ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152², nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 30 giugno 2024, per la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

Il comma 3, al fine di accelerare la selezione delle unità di personale di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, prevede che gli enti beneficiari, in deroga alle previsioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 31-bis, procedano direttamente, nel rispetto dei fabbisogni rilevati, e con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, alla selezione ed alla contrattualizzazione delle unità di personale, sulla base del contratto tipo predisposto dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud provvede a trasferire agli enti beneficiari le risorse corrispondenti per la copertura delle spese, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del Programma di cui al comma 2.

Il comma 4 stabilisce che i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, entro il termine del 30 giugno 2024 non possano avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026.

Il comma 5, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa finalizzati ad accrescere la qualità e i livelli di spesa dei programmi regionali della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, attribuisce al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di stipulare apposite convenzioni con la società *in house* Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti, destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni in argomento si provvede a valere sulle risorse del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 21-27 a titolarità del Dipartimento, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma.

¹ Il comma 179 ha autorizzato le amministrazioni pubbliche, che, nell'ambito di interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, rivestono ruoli di coordinamento nazionale, e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare, nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023. Il comma 179-bis ha previsto che le risorse finanziarie di cui al comma 179, non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione di lavoro autonomo, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato.

² La norma ha autorizzato l'Agenzia per la coesione territoriale (soppressa dal DL n. 13/2023 e le cui funzioni e risorse sono state trasferite al Dipartimento) a stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale "Governance e capacità istituzionale 2014-2020".

Il comma 6 stabilisce che la società *in house* Eutalia S.r.l. possa provvedere all'espletamento delle predette attività con le risorse interne, ivi compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La RT, oltre a descrivere le norme, in merito al comma 2 afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la sottoscrizione dei relativi contratti avviene nei limiti delle risorse che non risultano impegnate dalle amministrazioni beneficiarie, alla data del 30 giugno 2024, e che risultano disponibili a legislazione vigente.

Relativamente ai commi 3, 4 e 6 sottolinea che gli stessi hanno natura ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sui commi 1 e 2, atteso che la norma attribuisce al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di porre in essere azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa, a valere sulle risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 30 giugno 2024, nonché a valere sulle risorse del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 21-27 a titolarità del Dipartimento, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'effettiva disponibilità di tali risorse, la loro presumibile entità e l'esclusione di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime somme.

Sul comma 5, andrebbero fornite analoghe rassicurazioni circa la disponibilità di risorse del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 21-27 unitamente ad una quantificazione dei costi delle convenzioni da stipulare con la società Eutalia s.r.l.

Articolo 7

(Disposizioni per favorire l'attuazione della politica di coesione – premialità)

Il comma 1 prevede che le regioni e le province autonome, al fine di promuovere il raggiungimento dei risultati della politica di coesione europea, con riguardo agli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, in caso di raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali individuati nei cronoprogrammi, verificati sulla base delle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni semestrali, possano utilizzare e fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei FESR e FSE plus, le economie delle risorse FSC maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione che risultano conclusi in base alle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio. L'entità delle premialità riconoscibili nonché le modalità e i termini di utilizzo da parte delle regioni delle risorse liberate a seguito del riconoscimento

delle predette premialità sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

Il comma 2 prevede che, ai fini dell'utilizzo delle predette risorse, le regioni e le province autonome devono inviare al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri apposita istanza per il riconoscimento della misura premiale, in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e nei limiti delle economie sopra richiamate. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il Dipartimento procede alla verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento delle premialità, sulla base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni di cui al comma 1.

Il comma 3 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi. In particolare, si prevede che, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi inseriti negli elenchi di cui al comma 4 ovvero dei relativi soggetti attuatori, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'amministrazione responsabile ovvero al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a 15 giorni. In caso di perdurante inerzia, la Cabina di regia richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (per cui il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società; gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti).

Il comma 4 prevede che, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento prioritario ai sensi dell'articolo 4, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, la Cabina di regia, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente all'amministrazione responsabile dell'intervento, possa richiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 77 del 2021.

La RT, oltre a descrivere la disposizione, afferma che la stessa ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerato che la norma è finalizzata a riconoscere delle premialità a valere sulle eventuali economie delle risorse FSC maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione che risultano conclusi, andrebbe chiarito se tale circostanza possa determinare una rappresentazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quella scontata a legislazione vigente.

Articolo 8

(Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta – JTF)

Il comma 1, al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (cd "regolamento STEP"), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo o di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, affida alla Cabina di regia di cui all'articolo 3 la definizione degli orientamenti nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del regolamento "STEP" e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea al fine di:

a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore;

b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera a).

Il comma 2, per le predette finalità, prevede che i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possano essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024, ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al richiamato regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Inoltre, nell'ambito del Programma nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro è destinata, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni sulle aree territoriali previste dal Programma medesimo, nonché rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1, lettera a). L'importo di 300 milioni di euro può essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'intervento.

Il comma 3 stabilisce che il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta deve assicurare la transizione giusta di cui al regolamento (UE) 1056/2021, favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali ed alla riqualificazione dei lavoratori e concorre al perseguimento delle priorità di cui al regolamento (UE) 2024/795, nel rispetto delle procedure individuate dal medesimo regolamento (UE) 2024/795 e delle procedure e delle regole di ammissibilità previste in relazione al predetto Programma.

Il comma 4 dispone che le risorse di cofinanziamento nazionale liberate a seguito dell'applicazione nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027, dei tassi di cofinanziamento UE fino al massimo del 100 per cento, in coerenza con quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12, del regolamento STEP, siano mantenute nell'ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione, per effetto della decisione di approvazione della Commissione europea, ovvero utilizzate dalle Amministrazioni titolari per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1 nell'ambito degli Accordi per la coesione.

Il comma 5 stabilisce che i progetti cofinanziati nell'ambito delle priorità dedicate agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono oggetto di monitoraggio, secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente decreto.

Il comma 6 prevede che, in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento STEP, le priorità individuate per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.

La RT, nel ribadire il contenuto della norma, afferma che i commi 1, 3, 5 e 6 hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 2, afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a disciplinare la destinazione di somme già disponibili a legislazione vigente, nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027. Anche l'eventuale incremento dell'importo di 300 milioni di euro non determina nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto tale incremento viene effettuato nell'ambito della dotazione del Programma nazionale e, quindi, sulla base delle risorse già stanziata a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerato che al comma 2 si prevede che i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possano essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 e entro il 31 marzo 2025 e che nell'ambito del Programma nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro è destinata, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di investimento, andrebbe assicurato che tali previsioni non determinino effetti finanziari differenti sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Analogo chiarimento andrebbe fornito relativamente al comma 4, in merito all'utilizzo delle risorse di cofinanziamento nazionale liberate a seguito dell'applicazione nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027.

Sui restanti commi, atteso il loro carattere ordinamentale, non si hanno osservazioni da formulare.

CAPO II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E DI RAFFORZAMENTO DALLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 9

(Disposizioni in materia di controlli)

La norma modifica l'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, al fine di prevedere che il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione, addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetto di investimento pubblici e di Autorità di *audit*, sia determinato in cinque unità.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le 5 unità addette al controllo costituiscono un sottogruppo del Nucleo per le politiche di coesione, nell'ambito del contingente massimo di 40 componenti del nucleo stesso.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso che la norma prevede il numero dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione cui attribuire lo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetto di investimenti pubblici e di Autorità di *audit*, senza incidere sul trattamento economico omnnicomprensivo annuo lordo agli stessi spettanti che rimane quello previsto ai sensi dell'articolo 50, comma 12, del decreto-legge n. 13 del 2023, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Il comma 1 stabilisce che nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia prevista dall'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge n. 190 del 2014, può essere disposta un'assegnazione, che riveste la forma di "anticipazione", di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 a valere sulle risorse indicate dalla delibera del CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023 relativamente alle regioni per le quali non siano stati ancora sottoscritti gli Accordi per la coesione. L'assegnazione disposta ai sensi del presente comma è finalizzata, nel rispetto del criterio di aggiuntività ed escludendo ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie già presenti:

- a) al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità;
- b) al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione;
- c) al finanziamento di interventi di particolare complessità o rilevanza per gli ambiti territoriali.

Il comma 2 stabilisce che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud proceda all'individuazione degli interventi, cui può essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), numero 1), della legge n. 178 del 2020.

Il comma 3 dispone che a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione parziale di risorse ai sensi del precedente comma 1, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti. Con la definizione dell'Accordo per la coesione verrà data evidenza degli interventi e delle risorse annuali assegnate ai sensi del comma 1.

Il comma 4 stabilisce che per le risorse assegnate in via provvisoria si applica la procedura contabile prevista dalla lettera i) del comma 178 per le risorse FSC (trasferimento al conto corrente di tesoreria gestito dalla RGS-IGRUE) e le risorse sono trasferite su richiesta dell'amministrazione assegnataria compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.

Il comma 5, novellando il comma 1-ter dell'articolo 23 del D.L. n. 152 del 2021, precisa che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione possono essere destinate a copertura del cofinanziamento

regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi stessi.

La RT in merito al comma 1 afferma che la disposizione, limitandosi a prevedere assegnazioni in anticipazione alla programmazione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, a valere su risorse già disponibili a legislazione vigente e già imputate programmaticamente alle regioni in forza della sopra menzionata delibera del CIPESS, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento ai commi 2, 3, 4 e 5, la RT sottolinea che le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito all'anticipazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 in favore delle regioni per le quali non siano stati ancora sottoscritti gli Accordi per la coesione, a valere sulle risorse indicate dalla delibera del CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023, andrebbero forniti ulteriori chiarimenti circa l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Il medesimo chiarimento andrebbe fornito con riferimento al comma 5 laddove si prevede che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi stessi.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE

Articolo 11

(Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno)

Il comma 1 ridenomina il Fondo perequativo infrastrutturale, istituito ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, in Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno.

Il comma 2 destina il predetto Fondo al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.

Il comma 3 prevede che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, stabilisca:

- a) l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi in esame in ciascuna delle regioni interessate, tenendo conto, tra l'altro:
 - 1) degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
 - 2) della specificità insulare, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità;
 - 3) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;
 - 4) dell'estensione delle superfici territoriali;
 - 5) della densità della popolazione e delle unità produttive;
 - 6) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;
 - 7) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e dal Piano complementare, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per realizzazione della medesima tipologia di interventi;
- b) l'amministrazione statale o regionale responsabile, nei limiti delle risorse assegnate, della selezione degli interventi, con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili;
- c) i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili, tra cui:
 - 1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;
 - 2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati;
 - 3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;
- d) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi;
- e) i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.

Il comma 4 dispone l'abrogazione dei commi 1, 1-*bis*, 1-*quater* e 1-*quinquies* dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 che recavano la disciplina del precedente Fondo perequativo infrastrutturale. Contestualmente sopprime al comma 1-*ter* il riferimento al "finanziamento degli interventi di cui al comma 1-*quater*" (ora abrogato)³.

Il comma 5 modifica l'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, al fine di fissare ad almeno il 40 per cento la quota di stanziamenti ordinari in conto capitale da destinare agli interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna e sostituendo il precedente riferimento alla popolazione residente per la destinazione degli stanziamenti ordinari in conto capitale.

Il comma 6 stabilisce che quanto previsto dall'articolo 7-*bis*, comma 2, del D.L. n. 243 del 2016, come modificato dal precedente comma 5, ovvero il criterio del 40 per cento, si applica al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già

³ La legge n. 42 del 2009, all'articolo 22, comma 1-*ter*, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un "Fondo perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva di 4.600 milioni per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni per l'anno 2022, 300 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Per quanto riguarda l'attuale dotazione del Fondo ora ridenominato "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno", allocato sul capitolo 7580 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, si segnala che con la legge di bilancio per il 2024, in Sezione II, è stato disposto un definanziamento delle risorse originariamente stanziare nel Fondo (-3.486 milioni complessivi), la cui dotazione ora risulta azzerata per le annualità 2024-2026 e presenta soltanto una disponibilità di 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi).

individuati alla data di entrata in vigore del decreto in esame, ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.

Il comma 7 prevede che la nuova clausola del 40 per cento si applica anche alle risorse stanziati dai c.d. Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali, istituiti per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di realizzare gli interventi prioritari per la perequazione infrastrutturale selezionati dalle amministrazioni responsabili nelle regioni del Mezzogiorno ai sensi del precedente comma 3, lett. c), in coerenza con le assegnazioni delle risorse dei predetti Fondi.

Il comma 8 integra l'articolo 7, comma 3, del D.L. n. 124 del 2023, prevedendo che, ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne - PSNAI si tiene, altresì, conto degli esiti della ricognizione delle opere infrastrutturali, effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 42 del 2009, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo D.L. n. 124, ovvero delle Regioni non rientranti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (c.d. ZES unica), che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che i commi da 5 a 8 hanno carattere ordinamentale e non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, con riferimento al comma 5 e alla modifica dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, al fine di stabilire ad almeno il 40 per cento la quota di stanziamenti ordinari in conto capitale da destinare agli interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna e all'estensione di tale limite minimo anche al riparto delle risorse di cui ai commi 6 e 7, appare utile che siano fornite rassicurazioni circa l'assenza di effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli attualmente scontati a legislazione vigente. Inoltre, andrebbe assicurato che tale limite nell'assegnazione degli stanziamenti ordinari in conto capitale in favore delle predette regioni sia compatibile, a parità di risorse, con le esigenze finanziarie delle altre regioni destinatarie dei medesimi finanziamenti, senza pregiudicare gli interventi in conto capitale già previsti a legislazione vigente.

Articolo 12

(Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)

Il comma 1 prevede che entro il 31 luglio 2024 il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettui la ricognizione sullo stato di attuazione, con particolare riferimento all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, già stipulati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 2 dispone che le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC), relativamente ai predetti contratti istituzionali di sviluppo, siano trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, nelle more della ricognizione ivi prevista e della formalizzazione delle conseguenti determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali.

Il comma 3 affida ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR la revisione della *governance* istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.

La RT ribadisce il contenuto della norma e afferma che la stessa ha carattere ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nel presupposto che le attività di ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi e del responsabile unico del contratto siano svolte dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 13

(Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate)

Il comma 1 estende anche alle imprese che operano o si insediano nelle zone logistiche semplificate (ZLS), anche se limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale, le agevolazioni fiscali per l'acquisto di beni strumentali previste finora solo per le imprese operanti nella ZES unica, istituita dall'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. In particolare, si attribuisce un credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali da parte delle imprese che operano o si insediano nelle ZLS, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Tale contributo è concesso per gli investimenti realizzati dall'8 maggio 2024 (data di entrata in vigore del decreto) al 15 novembre 2024 e nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il comma 2 prevede che il contributo sotto forma di credito d'imposta sia concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024 e non trovi applicazione nelle c.d. seconde Zone logistiche semplificate, istituite laddove in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale e nell'ambito di una delle predette Autorità rientrino scali siti in differenti regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 62, della legge di bilancio 2018.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di accesso al credito di imposta, i relativi criteri e modalità di applicazione e fruizione, nonché i controlli volti ad assicurare il rispetto del limite di spesa di 80 milioni di euro per il 2024.

Il comma 4 stabilisce che il Fondo di sostegno ai comuni marginali (già fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali ai sensi della legge n. 205 del 2017) viene incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Tale incremento è previsto per le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 178 del 2020, e in particolare per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione.

Il comma 5 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 2 e 4, quantificati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante la riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione imputate, in modo programmatico, alla quota relativa alle amministrazioni centrali con una o più delibere CIPESS (adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione).

La RT ribadisce il contenuto della norma e in merito alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 2 e 4 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, afferma che il Fondo presenta sufficienti disponibilità nell'ambito della quota afferente alle Amministrazioni centrali, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
2	Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'art. 1, da c. 61 a c. 65-bis, della L. 205/2017	S	K	80,0				80,0					80,0			
4	Incremento del "Fondo di sostegno ai comuni marginali" di cui all'art.1, c. 196, della L. 178/2020	S	K	20,0	50,0	50,0		20,0	50,0	50,0			20,0	50,0	50,0	
5	Riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177, della L. 178/2020, ed imputati sulla quota afferente alle Amministrazioni centrali.	S	K	-100,0	-50,0	-50,0		-100,0	-50,0	-50,0			-100,0	-50,0	-50,0	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento alla copertura finanziaria a valere sul FSC nell'ambito della quota relativa alle amministrazioni centrali, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa l'entità delle risorse effettivamente disponibili e libere da qualsiasi obbligazione giuridicamente vincolante, nonché date rassicurazioni circa l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle altre finalità già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Inoltre, atteso che l'articolo 1, comma 178, della legge n. 178

del 2020 prevede che le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali siano imputate assicurando una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali, andrebbe chiarito se le risorse in questione, al netto della riduzione operata dalla presente disposizione, continuino a garantire la prevalenza della quota da destinare per gli interventi infrastrutturali.

In merito agli effetti sui saldi di finanza pubblica si osserva che la riduzione delle risorse del FSC registra il medesimo andamento sia sul saldo netto da finanziarie che sul fabbisogno e indebitamento netto, mentre in genere tale fondo è caratterizzato da un indice di spendibilità delle risorse tale che gli effetti registrati sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto rispetto al saldo netto da finanziare presentano, nell'arco temporale considerato, il classico andamento della spesa per investimenti, ovvero più bassa nell'anno iniziale del finanziamento dell'opera e via via crescente. Circa la predetta rappresentazione sui saldi di finanza pubblica andrebbe pertanto acquisito l'avviso del Governo.

Articolo 14

(Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo)

Il comma 1, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario di Governo sottoscrivano un apposito protocollo d'intesa recante l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di cui al comma 2 e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029, di cui 28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a valere sulle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020 iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. Con delibera del Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, si provvede all'assegnazione delle risorse relative al finanziamento del programma degli interventi di cui al comma 1. Delle citate risorse è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il comma 3 modifica e integra l'art. 1 del decreto-legge 486 del 1996 che disciplina il risanamento ambientale del sito industriale di Bagnoli sulla base di un Piano di recupero ambientale. In particolare si sopprime l'inciso del comma 14 che prescrive l'inclusione, nel piano per la bonifica dell'arenile di Bagnoli-Coroglio e dell'area marina, del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del comune di Napoli. Inoltre, si consente la valutazione integrata VIA-VAS per gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino costiera di cui al precedente comma 14, per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale e la ridefinizione dei profili localizzativi consegue a modificazioni e integrazioni di singoli interventi già assoggettati a VAS. In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall'autorità competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un provvedimento unico.

Il comma 4 integra l'articolo 14-*quater* del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 recante disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione

siciliana, prevedendo che il Commissario straordinario possa avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. I compensi per il supporto tecnico prestato dai predetti soggetti sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per ogni esperto o consulente. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

La RT, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, evidenzia che ai fini della quantificazione degli oneri previsti dalla disposizione, sono stati considerati gli interventi proposti dal Commissario straordinario ed approvati dalla Cabina di regia di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto – legge n. 133 del 2014, nella seduta del 7 marzo 2024, come dettagliati dalla società INVITALIA S.p.a. in qualità di soggetto attuatore degli stessi. Nella tabella sono riportati i valori considerati:

PROGRAMMA DI RISANAMENTO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA BAGNOLI – COROGLIO RISORSE DISPONIBILI E FONTI FINANZIARIE DA REPERIRE (valori in euro)						
TITOLO DELL'INTERVENTO	CUP	Livello di progettazione disponibile	Costo totale intervento	Fonti finanziarie già disponibili		Fonti finanziarie da reperire
				FSC 2014- 2020	Altre fonti finanziarie	
Parco Urbano – Lotto completamento bonifica	C65E19000370001 C65E19000360001	Progetto definitivo	56.385.214,21	0,00	0,00	56.385.214,21
Infrastrutture Energia e TLC	C64I19001560001 (Accordo di Programma del 03/03/2020 MASE- Commissario- Invitalia)	Progetto definitivo (in VIA)	1.700.218,70		203.996,42	1.496.222,28
Viabilità interna e accessibilità all'area SIN Bagnoli – Coroglio (Infrastrutture Trasporti)	C61G19000250001 (Accordo di Programma del 03/03/2020 MASE- Commissario- Invitalia)	Progetto definitivo (in VIA)	50.449.827,59		2.387.485,65	48.062.341,94
Infrastrutture idriche	C62D19000020001 (Accordo di Programma del 03/03/2020 MASE- Commissario- Invitalia)	Progetto definitivo (in VIA)	218.129.872,02		15.006.900,81	203.122.971,21
Rimozione colmata e bonifica arenili	C65E19000350001 (Accordo di Programma del 03/03/2020 MASE- Commissario- Invitalia)	Progetto definitivo (in VIA)	228.090.896,64		7.770.630,00	220.320.266,64
Esecuzione interventi di risanamento sedimenti marini	-	Progetto definitivo (in VIA)	408.779.959,13			408.779.959,13
Esecuzione Interventi Waterfront	-	PFTE	157.596.510,00			157.596.510,00
Esecuzione Parco Urbano	C68G19000150008 (Accordo di Programma del 03/03/2020 MASE- Commissario- Invitalia)	PFTE	128.148.311,23	6.000.000,00		122.148.311,23
			1.249.280.809,52	6.000.000,00	25.369.012,88	1.217.911.796,64

Con riferimento al comma 3 la RT precisa che la norma ha carattere ordinamentale e non è, pertanto, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 4 e al supporto tecnico degli esperti o consulenti la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che gli oneri connessi alle retribuzioni degli esperti o dei consulenti sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, che presentano le necessarie disponibilità a legislazione vigente. A tal riguardo, evidenzia che l'articolo 14-*quater* del decreto-legge n. 181 del 2023 (norma istitutiva della gestione commissariale in discorso) prevede, al comma 9, che gli interventi in parola – e, dunque, i relativi quadri economici – siano finanziati, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, eventualmente integrato con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima Regione. Conseguentemente, i compensi da riconoscere agli esperti o consulenti di cui al presente comma, essendo posti a carico dei quadri economici, trovano copertura nelle predette fonti di finanziamento, evidenziando che, nell'ambito degli stanziamenti destinati al finanziamento di ciascun quadro economico, è ordinariamente prevista una quota destinata a prestazioni di assistenza tecnica e sulla quale verranno a gravare gli oneri relativi ai compensi da riconoscere ai sopra menzionati esperti o consulenti.

Infatti, la previsione del supporto al Commissario straordinario da parte della struttura regionale di cui all'art. 14-*quater*, sesto comma, del D.L. 181/2023 non consente di risolvere la questione dell'acquisizione di specifiche professionalità per la progettazione preliminare e predisposizione delle procedure per la realizzazione delle complesse infrastrutture in oggetto.

Il quadro economico relativo al supporto di tali tecnici esterni ammonta a 400 mila euro annui al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, per i 2 anni di durata del Commissariamento ed equivale appena all'1 per mille dello stanziamento della medesima norma a valere sul FSC quale assistenza per il conseguimento dell'obiettivo della norma e trova copertura nelle risorse individuate dalla medesima disposizione (comma 9) che prevede, peraltro, la contabilità speciale.

Tali fondi già individuati dalla disposizione sono inseriti nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione siciliana ed il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e s.m.i.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, i cui oneri trovano copertura a valere sulle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, si segnala che la predetta delibera prevede sul FSC 2021-2027 una imputazione programmatica in favore della regione Campania di 6.569.722.029 euro a fronte della quale sono state disposte anticipazioni per 582.186.243 euro, restando un importo netto di 5.987.535.786 euro. Ciò premesso, sarebbe opportuno garantire che lo sviluppo annuale degli interventi esposti nella RT sia coerente con le autorizzazioni finanziarie annuali previste dal comma 2.

In merito alla previsione del supporto tecnico degli esperti o consulenti nell'ambito della valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana, visto che i relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare e considerati i chiarimenti forniti dal Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 15 ***(Disposizioni in materia di investimenti)***

Il comma 1 dispone che non si proceda alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65-ter e 65-quinquies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205⁴, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Le risorse in esame si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione degli operatori economici beneficiari delle azioni di sostegno economico come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65-ter, secondo periodo, della citata legge n. 205 del 2017.

Il comma 2 prevede che non si debba procedere alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni ai sensi del comma 65-sexies e dell'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178⁵, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Le predette risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione dei beneficiari delle iniziative ammissibili a finanziamento secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65-sexies, della legge n. 205 del 2017 e dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 178 del 2020.

Il comma 3 introduce una deroga al divieto, per regioni a statuto ordinario, enti locali e loro aziende e organismi, di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società, nel caso specifico a favore della società Sorical, ente gestore del servizio idrico integrato della regione Calabria, e della società Sacal, società di gestione degli aeroporti calabresi, al fine di consentire un aumento di capitale per la realizzazione di infrastrutture strategiche. La deroga è consentita qualora le perdite risultino complessivamente assorbite in un piano economico-finanziario approvato dall'Autorità competente e si preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale. La deroga opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25

⁴ L'articolo 1, comma 65-ter della legge n. 205 del 2017 ha istituito, nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali.

⁵ Tali norme hanno previsto un rifinanziamento del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205 del 2017.

milioni di euro per l'anno 2025, per ciascuna delle due società. Si provvede alla compensazione degli effetti finanziari della norma in termini di fabbisogno per 100 milioni di euro per il 2024 e per 50 milioni di euro per il 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo perequativo di misure fiscali e di ristoro di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Il comma 4 integra l'art. 1, comma 496, della L. 234 del 2021 che ha istituito il Comitato di indirizzo e il Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima, al fine di specificarne il sistema dei limiti di rischio. In particolare, si stabilisce che tale sistema ha la finalità di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo, in coerenza con le finalità istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento.

La RT con riferimento al comma 1, dopo aver ribadito il contenuto della norma, evidenzia che con il comma 65-*ter* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato istituito, nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La medesima norma prevede che il fondo in questione sia ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. Alla predetta disposizione normativa è stata data attuazione con il d.P.C.M. 24 settembre 2020. La RT sottolinea che appare tuttavia necessario intervenire sul predetto d.P.C.M., in ragione delle difficoltà riscontrate dai Comuni beneficiari in sede di esecuzione della misura. Con la norma in esame si introduce la possibilità fino al 31 dicembre 2025 di utilizzare i residui di cassa di una annualità oltre alle risorse dell'annualità successiva, fino a concorrenza dell'intero importo assegnato al Comune.

Attualmente, le risorse sono state trasferite sia in termini di cassa che di competenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed imputate in un apposito capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 994 denominato Fondo di sostegno ai comuni marginali – piano gestionale 01) a seguito della soppressione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Tabella n. 1

Fondo sostegno comuni marginali Art. 1 c 65-ter e-quinquies L. 205/2017 DPCM 24/09/2020 210 M euro (90 M euro 2020 – 60 M euro 2021 – 60 M euro 2022) (AREE INTERNE)						
dotazione fondo	Trasferimenti ai Comuni effettuati dal MEF	trasferimenti MEF a ex ACT	Trasferimenti a favore dei Comuni eseguiti da ex ACT fino al 30/11/2023	trasferimenti ancora da effettuare ai comuni su risorse trasferite da Mef a ex ACT (c-d)	Trasferimenti effettuati dal MEF a PCM a saldo dotazione fondo DMT N. 275587 del 12 dicembre 2023	Saldo disponibilità totale risorse competenza e cassa trasferite da ex Agenzia e MEF a PCM da liquidare ai Comuni (e+f)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
210.000.000,00	90.000.000,00	60.000.000,00	28.101.424,91	31.897.575,09	60.000.000,00	91.897.575,09

In merito al comma 2 la RT evidenzia che l'articolo 1, comma 65-*sexies*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto l'incremento del fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui al comma 65-*ter* istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo sviluppo delle aree interne, per un valore pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.

La dotazione del Fondo in questione, originariamente pari 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, è stata successivamente incrementata (articolo 1, comma 198, legge 30 dicembre 2020 n. 178) per un importo pari a euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alla predetta disposizione normativa è stata data attuazione con il d.P.C.M. 30 settembre 2021.

L'articolo 7, comma 1, del citato d.P.C.M. dispone quanto segue: «Il contributo è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio di cui all'art. 6, decorsi dodici mesi dall'assegnazione delle risorse.». Tale disposizione si pone, tuttavia, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, il quale dispone che «L'utilizzo delle risorse, di cui al comma 2, deve avvenire entro sei mesi dalla conclusione dell'annualità di erogazione del contributo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai singoli comuni.»

La RT sottolinea l'esigenza di intervenire sul predetto d.P.C.M., al fine di uniformare le disposizioni in esso contenute, anche in ragione delle difficoltà riscontrate dai Comuni beneficiari in sede di esecuzione della misura e dell'importanza della finalità del d.P.C.M. in esame, che ha quale principale obiettivo la realizzazione di interventi a sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati.

Attualmente le risorse in questione sono state trasferite, sia in termini di cassa che di competenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed imputate ad un apposito capitolo di bilancio della PCM (cap. 994 denominato Fondo di sostegno ai comuni

marginali – piano gestionale 02) a seguito della soppressione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.

Tabella 2

Fondo sostegno comuni marginali Art. 1 c 65- <i>sexies</i> L. 205/2017 e art. 1 c 198 L 178/2020 DPCM 30/09/2021 180 M euro							
dotazione fondo	importo pagamenti diretti MEF	trasferimenti MEF a ex ACT	Pagamenti a favore dei comuni eseguiti da ex ACT fino al 30/11/2023	Restituzioni da Comuni per trasferimenti non dovuti dopo il 30/11/2023	Importi ancora da trasferire ai comuni su risorse trasferite dal MEF a ex ACT (c-d)	trasferimenti effettuati dal MEF alla PCM a saldo dotazione fondo DMT N. 275587 del 12 dicembre 2023	totale risorse trasferite da ex Agenzia e MEF a PCM da liquidare ai Comuni (f+g)
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
180.000.000,00	–	165.000.000,00	72.518.657,50	–	92.481.342,50	15.000.000,00	107.481.342,50

Per la RT le disposizioni dei commi 1 e 2 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le stesse si limitano ad escludere la revoca delle risorse già stanziata a legislazione vigente e assegnate ai Comuni delle aree interne, laddove utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025.

Relativamente al comma 3 la RT precisa che l'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, vieta alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali, alle aziende e agli organismi ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione.

La norma proposta mira a prevedere una deroga per le società SORICAL (ente gestore del servizio idrico integrato regionale di cui agli articoli 18 e 18-*bis* della legge regionale della regione Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, e alla deliberazione n. 09 del 25 ottobre 2022 dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria), e SACAL (società di gestione degli aeroporti regionali di cui alle leggi regionali della Regione Calabria n. 28 del 28 luglio 2021 e n. 43 del 28 dicembre 2021), entrambe di proprietà della Regione Calabria, per consentire loro, e quindi al loro socio Regione Calabria, di porre in essere operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, o di ristrutturazione finanziaria, o di attuazione di un programma di investimenti già approvato, qualora le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'Autorità competente. La deroga opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, per ciascuna delle due società.

Per quanto riguarda SACAL, si prospetta un'operazione di aumento di capitale di circa 75 Mln€, finalizzata a fornire alla Società gli adeguati mezzi propri necessari per attuare il progetto di sviluppo degli aeroporti calabresi.

La predetta misura è finalizzata alla realizzazione di un programma di investimenti nell'ambito della ricognizione degli interventi infrastrutturali effettuata dal CIPESS ai

sensi dell'art. 44, comma 7-bis, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58 e s.m.i., nel quale la Regione Calabria ha formulato una proposta di inserimento di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) funzionale all'implementazione del sistema aeroportuale della Regione Calabria, il quale risulta basato sui tre scali di rilevanza regionale e internazionale, ossia gli aeroporti di Lamezia Terme, Crotona e Reggio Calabria.

Tale Contratto, firmato tra gli altri dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal MEF, da ENAC e dagli altri ministeri competenti per materia, espressamente valorizza gli investimenti da avviare a cofinanziamento. Tale aspetto può essere gestito esclusivamente mediante apporto di mezzi propri dei soci o indebitamento diretto (mezzi di terzi).

In seguito alla presentazione della predetta proposta, è stata avviata una interlocuzione tra il Ministro per il Sud e la Regione Calabria, volta a promuovere e coordinare la sottoscrizione del "CIS Volare", avente ad oggetto la realizzazione di interventi infrastrutturali presso i predetti aeroporti.

Con successiva delibera della Giunta della Regione Calabria n. 442 del 30 settembre 2022, tra le altre cose, sono state individuate le risorse con cui coprire i costi derivanti dagli interventi di cui al citato "CIS Volare" e sono state indicate le risorse con cui coprire il fabbisogno finanziario derivante da tali interventi.

La SACAL è il soggetto attuatore degli interventi contemplati nel CIS Volare sottoscritto nel 2022 con la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministro del turismo, Ministero della transizione ecologica, Ministero dell'interno, Regione Calabria, Enac e Invitalia.

Il CIS Volare, considerando gli aeroporti un *asset* strategico per lo sviluppo della Regione Calabria, soprattutto alla luce dell'aumento del traffico passeggeri dopo la fine della pandemia da Covid19, è stato avviato con una dotazione iniziale di 215,5 Mln€, principalmente a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 è finalizzato ad ampliare, riqualificare e migliorare la sicurezza degli aeroporti calabresi. Si prevede di realizzare 21 interventi, di cui 9 riservati all'aeroporto di Lamezia Terme (per un totale di 119,5 Mln€), 6 per l'aeroporto di Reggio Calabria (60 Mln€) e altri 6 per quello di Crotona (36 Mln€).

Gli investimenti più consistenti riguardano lo sviluppo dell'aerostazione passeggeri di Lamezia Terme (75 Mln€), la ristrutturazione e messa in sicurezza dello scalo di Reggio Calabria (27,5 Mln€) e lo sviluppo delle infrastrutture necessarie per la realizzazione di una base aerea di Protezione civile all'interno dell'aeroporto di Crotona (20 Mln€). La realizzazione delle opere è prevista entro il 31 dicembre 2026, salvo eventuali scostamenti motivati ed autorizzati.

Il *budget* del Contratto Istituzionale di Sviluppo "Volare" proviene per 155 Mln€ da una riprogrammazione delle risorse FSC 2014-2020 comprese nei Piani Sviluppo e Coesione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (25 Mln€) e della Regione Calabria (circa 130 Mln€). Le restanti risorse derivano invece dalla dotazione

della SACAL, che gestisce i tre scali calabresi di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotona.

Tali investimenti comportano per SACAL una forte esposizione finanziaria, dato che i contributi coprono solo quota parte degli investimenti necessari e che la loro erogazione è subordinata all'effettiva realizzazione degli investimenti stessi.

Per far fronte a tale esposizione finanziaria, la Regione Calabria si rende disponibile a sottoscrivere un aumento di capitale fino a 75 Mln€, che consenta di fornire gli adeguati mezzi propri per realizzare gli investimenti previsti.

La RT rileva che SACAL ha subito un profondo rinnovamento della gestione caratteristica, finanziaria e patrimoniale negli ultimi due anni determinato dal cambiamento dell'assetto proprietario che ha portato la Regione ad assumere *de jure* il ruolo di socio di maggioranza.

I risultati conseguiti nel 2023 e le prospettive negli anni a seguire fino al 2033 sono contenuti nel piano economico-finanziario a carattere strategico.

In particolare, il bilancio 2023 – che quindi ha completato l'iter amministrativo degli organi sociali – espone un utile netto di oltre 290 mila euro. Inoltre, il suddetto piano economico-finanziario prevede già dal 2024 un EBITDA di circa il 20% con una crescita che si attesta a partire dal 2028 stabilmente a circa il 40%.

Per quanto riguarda SORICAL, si prospetta un'operazione di aumento di capitale di circa 75 Mln€, finalizzata a fornire alla Società gli adeguati mezzi propri necessari per attuare il progetto di avvio della gestione unitaria del servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla realizzazione degli investimenti necessari per l'efficientamento quali-quantitativo del servizio idrico e del servizio depurazione.

In data 25/10/2022, con delibera n. 9, e successiva delibera n. 12 del 30/12/2022, ARRICAL ha affidato la gestione del servizio idrico integrato a Sorical, con conseguente sottoscrizione, in data 25/10/2022, tra ARRICAL e SORICAL di apposita convenzione di affidamento del servizio idrico integrato della durata trentennale.

In forza del mandato ricevuto ed anche sulla scorta dell'esperienza pregressa, SORICAL ha formulato una strategia di interventi, confluita nel nuovo Piano d'ambito in corso di adozione da parte di ARRICAL, parallela alle attività di subentro operativo alle gestioni comunali, finalizzata all'ottimizzazione dell'erogazione del servizio all'utenza, all'*upgrade* gestionale degli *asset* e alla sostenibilità dell'uso della risorsa idrica. SORICAL, in forza della citata convenzione di affidamento del servizio idrico integrato è soggetto attuatore del piano degli interventi. Inoltre con decreto n. 1/2024 ARRICAL ha approvato il piano operativo di transizione alla gestione unitaria del servizio idrico integrato, corredato da cronoprogramma di subentro alle 404 attuali gestioni comunali in economia.

Gli investimenti programmati nell'arco temporale 2024-2029 (di 570 Mln€ complessivi), verso cui SORICAL è soggetto attuatore, mirano a superare le criticità maggiormente rilevanti con l'obiettivo prioritario di: i) efficientare e rifunzionalizzare le reti di distribuzione idropotabile in relazione alle perdite e alla qualità dell'acqua distribuita; ii) realizzare l'infrastruttura di collettamento e/o trattamento delle acque

reflue urbane laddove l'agglomerato sotteso sia già interessato e/o interessabile da procedure europee di infrazione comunitaria; iii) efficientare e/o incrementare le infrastrutture preposte all'approvvigionamento idrico (captazione e adduzione) e alla potabilizzazione (impianti di potabilizzazione).

Nonostante la società abbia registrato utili di esercizio nelle ultime quattro annualità, tali investimenti comportano una forte esposizione finanziaria, dato che i contributi coprono solo quota parte degli investimenti necessari e che la loro erogazione è subordinata all'effettiva realizzazione degli investimenti stessi.

Per far fronte a tale esposizione finanziaria, la Regione Calabria si rende disponibile a sottoscrivere un aumento di capitale di 75 Mln€, che consenta di fornire gli adeguati mezzi propri per realizzare gli investimenti previsti.

Considerato che le due società sono classificate all'esterno del perimetro della pubblica amministrazione, la disposizione comporta oneri complessivi in termini di fabbisogno pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Per quanto riguarda il comma 4 la RT afferma che le modifiche introdotte sono volte a prevedere che il Comitato di indirizzo definisca l'orientamento strategico e le priorità di investimento del sistema dei limiti di rischio che, in coerenza con le finalità istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento, miri a perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo. Per la RT la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
3	Ricapitalizzazione, da parte della Regione Calabria, delle due società controllate SORICAL (ente gestore del servizio idrico integrato) e SACAL (società di gestione degli aeroporti)	S	K					100,0	50,0							
3	Riduzione del Fondo perequativo delle misure fiscali e di ristoro di cui all'art. 1- <i>quater</i> , c. 1, del D.L. 137/2020	S	C	-100,0	-50,0			-100,0	-50,0							

Al riguardo, in merito alla deroga della revoca delle risorse assegnate ai Comuni a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui ai

commi 1 e 2, si osserva che le stesse non sono oggetto di revoca se utilizzate entro il 31 dicembre 2025. Ciò premesso e atteso che le stesse erano state assegnate per le annualità dal 2020 al 2023, andrebbero fornite maggiori informazioni circa le modalità con cui tali risorse sono state scontate nei saldi di finanza pubblica, considerato che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non espone alcun valore su tali risorse.

Andrebbe altresì assicurato che a legislazione vigente non sia stata ancora scontata l'eventuale revoca di tali assegnazioni.

Con riferimento al comma 3 si evidenzia che la norma determina un maggior ricorso all'indebitamento per il finanziamento di un conferimento di capitale a favore delle società SORICAL e SACAL, entrambe di proprietà della Regione Calabria e fuori dal perimetro della PA.

In termini di quantificazione dell'onere, considerato che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sconta il predetto ricorso all'indebitamento in termini di fabbisogno e trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare. In merito all'assenza di effetti sul saldo di indebitamento netto, si ricorda che essa è coerente con i criteri di contabilizzazione stabiliti dalla normativa europea in quanto si tratta di risorse destinate ad un'operazione finanziaria (di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione secondo la norma).

In termini di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 137 del 2021 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3085) un Fondo perequativo finalizzato al riconoscimento di agevolazioni fiscali e contributive in favore di soggetti, già destinatari di misure per l'emergenza da COVID-19, che registrano una significativa perdita di fatturato. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare posto che in base a un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato le risorse necessarie risultavano disponibili prima dell'entrata in vigore del decreto e poi sono state scontate a seguito dell'entrata in vigore. Andrebbe soltanto assicurato che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Relativamente al comma 4, atteso il contenuto ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 16

(Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

Il comma 1 prevede che, ai fini della promozione, dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro, siano definite specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei limiti delle risorse di cui all'articolo 20 e con i termini, criteri e modalità definiti con i decreti di cui agli articoli 17, comma 6, e 18, comma 6.

La RT ribadisce il contenuto dell'articolo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato in relazione agli articoli richiamati nel comma 1.

Articolo 17 ***(Autoimpiego Centro-Nord Italia)***

Il comma 1 ammette al finanziamento nei termini e secondo le modalità di cui ai commi 4, 6 e 7 le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali localizzate nei territori diversi da quelli indicati al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017 (ovvero non localizzati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Il comma 2 stabilisce che le attività di cui al comma 1 sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3 fermo restando, in tal caso, l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.

Il comma 3 individua come destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai 35 anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;
- b) inoccupati, inattivi e disoccupati;
- c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Il comma 4 considera ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

- a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1, definita su base territoriale e di concerto con le regioni interessate, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma GOL;
- b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui al comma 3 nell'avvio e nello svolgimento delle attività di cui al comma 1;
- c) interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti di cui al comma 3 per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

Il comma 5 dispone che le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli sportelli regionali per le imprese.

Il comma 6 demanda ad apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro il 7 giugno 2024, l'individuazione dei termini, criteri e modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Il comma 7 stabilisce che gli incentivi di cui al comma 4, lettera c), sono fruibili, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

a) un *voucher* di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 1, per un importo massimo di 30.000 euro. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del *voucher* è di 40.000 euro;

b) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65% dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1;

c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60% dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

Il comma 8 prevede che, se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi, tali soggetti possano cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge n. 48 del 2023 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

Il comma 9 stabilisce che le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 30,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 274,5 milioni di euro per l'anno 2025.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo, limitandosi a rinviare all'articolo 20 per i profili attinenti alla copertura finanziaria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si rinvia all'articolo 20.

Articolo 18 **(Resto al SUD 2.0)**

Il comma 1 istituisce, a decorrere dall'8 maggio 2024, per promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017 (ovvero in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), una specifica misura denominata «Resto al SUD 2.0».

Il comma 2 ammette al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Le attività di cui al primo periodo sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando in tal caso l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.

Il comma 3 individua come destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai 35 anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;
- b) inoccupati, inattivi e disoccupati;
- c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Il comma 4 considera ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

- a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL;
- b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari di cui al comma 3 nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;
- c) interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività di cui al comma 2 ai destinatari di cui al comma 3.

Il comma 5 prevede che le iniziative di cui al comma 4 siano oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.

Il comma 6 demanda ad apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro il 7 giugno p.v., l'individuazione dei termini, dei criteri e delle modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Il comma 7 stabilisce che gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

- a) un *voucher* di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 2, per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del *voucher* è di 50.000 euro per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
- b) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75% per l'avvio delle attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
- c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70% per l'avvio delle attività di cui al comma 2, aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

Il comma 8 prevede che, se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi, tali soggetti possano cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge n. 48 del 2023 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

Il comma 9 ribadisce che per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, continuano ad applicarsi le misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017 ("Resto al Sud" nella sua versione precedente).

Il comma 10 prevede l'attuazione delle misure di cui al presente articolo nel limite di spesa di 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025.

La RT nulla aggiunge al contenuto del dispositivo, limitandosi a precisare che alla copertura finanziaria del presente articolo provvede l'articolo 20.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si rinvia all'articolo 20.

CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 19 (Soggetti gestori)

Il comma 1 stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18, delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. ed Ente Nazionale Microcredito. Il coordinamento dell'attività formativa è affidato all'Ente Nazionale Microcredito. Le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono affidate ad Invitalia S.p.A.

Il comma 2 prevede che le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli articoli 17 e 18 attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Le risorse necessarie alla promozione e gestione territoriale delle predette misure sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e nel programma GOL del PNRR.

Il comma 3 autorizza le regioni a concorrere a cofinanziare le misure di cui all'articolo 17, comma 4, e all'articolo 18, comma 4.

Il comma 4, per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione delle misure di cui agli articoli 17 e 18 e per favorirne l'accessibilità ai beneficiari, dispone che il Ministero del lavoro implementa il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, al fine di consentirne l'interoperabilità con le piattaforme regionali nonché dei soggetti gestori che concorrono all'attuazione della misura.

Il comma 5 provvede all'attuazione dei commi 1 e 4 a valere sulle risorse del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel limite della quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli articoli 17 e 18 e destinabili a spese di gestione secondo le procedure e i criteri di ammissibilità previsti dal medesimo Programma.

Il comma 6 impone che all'attuazione dei commi 2 e 3 si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT premette che l'articolo in esame disciplina le modalità di gestione della Misura nazionale di sostegno per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa cui all'articolo 16.

Dopo aver ribadito il contenuto dell'articolo, la RT precisa che la clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 6 scaturisce dalla considerazione che le attività cui devono ottemperare le Amministrazioni pubbliche interessate rientrano tra le funzioni ed i compiti d'istituto delle Amministrazioni stesse.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare sui commi 1 e 4, alla luce della copertura prevista al comma 5 e considerando la tipologia degli oneri in questione, anche se informazioni sull'entità delle risorse coinvolte sarebbero auspicabili. Per quanto attiene ai commi 2 e 3, oltre a sottolineare la presenza di una clausola d'invarianza (comma 6), si conviene con la RT in merito alla riconducibilità delle attività previste nel novero di quelle istituzionali delle amministrazioni coinvolte e si rappresenta che il cofinanziamento regionale di cui al comma 3 è meramente eventuale. Pertanto non vi sono rilievi da formulare.

Articolo 20

(Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

Il comma 1 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 17 e 18, pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025:

a) quanto a 700 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per l'anno 2024 e 630 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure e dei vincoli anche territoriali di ammissibilità dello stesso programma;

b) quanto a 100 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del PNRR programma GOL a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo programma.

La RT chiarisce che l'articolo in esame reca la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri connessi alle misure di cui agli articoli 17, 18 e 19, pari a 800 milioni di euro complessivi di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025.

La RT ricorda che gli articoli 16, 17 e 18 prevedono diverse iniziative finanziabili per l'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali.

Le iniziative sono di seguito sintetizzate:

Autoimpiego Centro-Nord Italia	Investo al SUD
Erogazione di servizi di formazioni e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività	Erogazione di servizi di formazioni e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività nelle regioni del sud
Tutoraggio finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei destinatari che hanno avviato le attività imprenditoriali	Tutoraggio finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei destinatari che hanno avviato le attività imprenditoriali nelle regioni del sud
Concessione di incentivi a fondo perduto per l'avvio delle attività nelle regioni del centro-nord	Concessione di incentivi a fondo perduto per l'avvio delle attività nelle regioni del sud

Le azioni sono finanziate nell'ambito del Programma nazionale giovani, donne e lavoro per un ammontare di 700 milioni di euro e di 100 milioni di euro sul PNRR per il periodo dal 2024 al 2029.

Occorre precisare che le iniziative di cui agli articoli 17, comma 4, e 18, comma 4, sono, ai sensi dei rispettivi e successivi commi 5, oggetto di attività di divulgazione informativa e di promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese nonché, per la misura di cui all'articolo 18, la Struttura Sisma Abruzzo 2009 e la Struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016. Tali attività sono già oggetto di finanziamento da parte del Piano, rientrando nelle risorse stanziare per l'assistenza tecnica.

Con riferimento alla copertura finanziaria a valere sul Piano nazionale giovani, donne e lavoro, l'articolo 20, comma 2, lettera a), stabilisce che la dotazione è pari a 700 milioni e la RT precisa che è a valere sulla Priorità 1 del PN, "Giovani sotto 35 anni".

La dotazione complessiva di 700 milioni di euro, comprensiva degli oneri di gestione che potranno essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 19, comma 1, secondo le procedure ed i criteri di ammissibilità propri del predetto PN, è destinata, in coerenza con le percentuali di ripartizione delle categorie di regioni del PN, agli interventi per i destinatari all'azione "Investo al sud" per circa il 65% delle risorse e la parte residua per l'azione "Autoimpiego Centro Nord Italia".

Per il dimensionamento del fabbisogno delle azioni sono stati presi in considerazione i dati di monitoraggio di misure analoghe (Resto al sud, *Yes I start up*, Progetto *Tutoring*) attuate nel recente passato. Segnala che le azioni non hanno impatto sul bilancio dello Stato in quanto le risorse del Programma giovani, donne e lavoro saranno rendicontate alla CE e pertanto rimborsate al Programma sulla base delle norme sull'ammissibilità delle spese del FSE+.

Intervento	Numero destinatari	Costo unitario stimato	Costo totale
Formazione centro nord	5.000,00	1.847,00	9.965.000,00
Formazione sud	10.000,00	1.847,00	18.470.000,00
Tutoring centro nord	5.000,00	4.771,00	23.855.000,00
Tutoring sud	10.000,00	4.771,00	47.710.000,00
Incentivi centro-nord	5.000,00	40.000,00	200.000.000,00
Incentivi sud	10.000,00	40.000,00	400.000.000,00

È stata stimata una platea di 15.000 a destinatari (di cui oltre il 65% al sud) e un contributo a fondo perduto medio di 40.000 euro, considerato che i destinatari dovranno contribuire finanziariamente ai costi dei piani di investimento in percentuali variabili in base alla localizzazione delle iniziative imprenditoriali.

I costi della formazione sono stati calcolati stimando interventi di circa 40 ore di formazione (individuale o individualizzata) per destinatario. I costi del tutoraggio sono stati valorizzati ipotizzando per ciascun destinatario la fruizione di un beneficio reale del valore di 4.700 euro a copertura dei servizi di accompagnamento fruiti.

Di seguito, si riporta la ripartizione della dotazione complessiva per anno e per categoria di regione, secondo le percentuali previste dalla Priorità 1 del PN.

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Autoimpiego GIOVANI UNDER 35				Regioni per categoria/note
				2024	2025	% ripartizione per categoria di regione	Totale	
1	ESO4.1	FSE+	Più sviluppate	21.665.786,00	194.992.076,00	30,95112314295560%	216.657.862,00	Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto
1	ESO4.1	FSE+	In transizione	3.828.792,00	34.459.124,00	5,46970214671664%	38.287.916,00	Abruzzo, Marche, Umbria
1	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	44.505.422,00	400.548.800,00	63,57917471032780%	445.054.222,00	Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna
				70.000.000,00	630.000.000,00	100,00000000000000%	700.000.000,00	

Nella stima delle risorse da destinare al Sud, pari a oltre il 65% della dotazione complessiva, è ricompresa la previsione di fabbisogno della regione Abruzzo, stante l'appartenenza della medesima nell'ambito del PN alla categoria "In transizione". Al riguardo si precisa che le regioni Marche e Umbria, ugualmente appartenenti alla categoria "In transizione" rientrano nella dotazione delle risorse destinate al centro-nord Italia.

Stante le risorse destinate all'area centro-nord Italia (245 milioni di euro) e all'area sud (455 milioni di euro), pari rispettivamente a circa il 35% e 65% della dotazione complessiva pari a 700 milioni a valere sul PN, si prevede uno stanziamento del 10% per l'annualità 2024 e del 90% per l'annualità 2025.

Con riferimento alla copertura finanziaria di cui alla lettera b), pari a 100 milioni di euro (di cui 40 milioni per "Investo al sud" e 60 milioni per il Centro Nord), la prevista disponibilità finanziaria gravante sul PNRR viene programmata nell'imminente decreto riparto 2024 in cui il coordinamento nazionale si riserva una quota per "progetti d'innovazione e sperimentazione" da destinarsi a specifici progetti da adottare d'intesa con le regioni aderenti (10% del finanziamento complessivo). Così prevede sia il

Programma GOL adottato con decreto interministeriale del 5 novembre 2021 che il Piano nazionale Nuove Competenze. Pertanto, la disponibilità finanziaria viene programmata all'interno di questa quota nazionale del Programma GOL. Tali progetti d'innovazione non modificano in alcun modo il *target* del Programma, anzi vi concorrono (soprattutto in relazione al *target* dei beneficiari coinvolti in attività di formazione (M5C1-4)).

Tra le aree d'innovazione sono annoverati percorsi di attivazione per *target* occupazionali normalmente non intercettati dai servizi per l'impiego tra i quali lavoratori autonomi o persone orientate all'autoimpiego.

La coerenza e la funzionalità rispetto agli obiettivi di Programma Gol è garantita dagli obiettivi formativi volti a sostenere in termini di competenze di base e trasversali e di accompagnamento nella creazione del progetto d'impresa; tali elementi strutturalmente concorrono all'incremento dell'occupabilità dei beneficiari del Programma.

Stante le risorse destinate all'area centro-nord Italia e all'area sud, pari rispettivamente a circa il 60% e il 40% della dotazione complessiva pari a 100 milioni a valere sul PNRR, si prevede uno stanziamento del 10% per l'annualità 2024 e del 90% per l'annualità 2025.

Di seguito si riporta la tabella di riparto delle risorse per fonte di finanziamento, azione e annualità.

Azioni Autoimpiego	PN GDL			PNRR			Totale		
	Dotazione (Mln)	2024	2025	Dotazione (Mln)	2024	2025	Dotazione (Mln)	2024	2025
Autoimpiego Centro-Nord	245	24,5	220,5	60	6	54	305	30,5	274,5
Resto a Sud 2.0	455	45,5	409,5	40	4	36	495	49,5	445,5
Totale	700	70	630	100	10	90	800	80	720

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, mentre non si hanno osservazioni in merito ai costi unitari stimati per l'attività formativa e di tutoraggio, che nel complesso appaiono plausibili, andrebbe effettuato innanzitutto un approfondimento in merito al valore dell'incentivo unitario, sia in quanto tale sia considerando la diversità degli importi previsti fra l'incentivazione dell'autoimpiego nel Centro-Nord (articolo 17) e la misura Resto al Sud (articolo 18).

Infatti, la stima di 40.000 euro come incentivo si attesta sul valore degli importi massimi dei *voucher* di cui alle lettere a) dei commi 7 dei due articoli, potendosi pertanto ritenere certamente prudentiale in relazione a tale linea di finanziamento. Tuttavia la linea di finanziamento alternativa (quella dei contributi a fondo perduto correlati alle successive lettere b) e c) dei medesimi commi 7) può raggiungere livelli anche molto superiori, ovvero 78.000 euro e 90.000 euro per programmi di spesa di 120.000 euro e 120.000 euro e 140.000 euro per programmi di spesa di 200.000 euro (ovviamente

proporzionalmente inferiori in presenza di investimenti più contenuti). Andrebbe quindi fornito un approfondimento sui criteri di stima dell'incentivo medio considerato dalla RT.

Fra l'altro, come si evince dalla tabella sotto proposta, che reca anche gli importi dei benefici riferiti a "Resto al Sud", il valore medio di incentivo pari a 40.000 euro segnerebbe un significativo decremento rispetto a quello registrato dalla misura analoga già esistente, che presenta importi medi sostanzialmente stabili nel tempo fin dal suo avvio. Pur riconoscendo che il contributo a fondo perduto "Resto al Sud" si rivolge ad una platea generica⁶, e quindi con maggiori capacità proprie di spesa rispetto alla platea in esame, e viene integrato da un prestito agevolato, ora non previsto, si evidenzia tuttavia che la percentuale del contributo a fondo perduto viene significativamente innalzata dalle nuove misure. Pertanto l'ipotesi assunta non sembrerebbe nel complesso valutabile come prudentiale, pur non potendosi ritenere implausibile.

Inoltre, andrebbero forniti ragguagli riguardo alla scelta di incentivi unitari identici per l'intervento rivolto al Centro-Nord (articolo 17) e per quello destinato al Sud (articolo 18), atteso che, sulla base del dispositivo, le varie tipologie di misure (sia i *voucher* che i contributi a fondo perduto) presentano importi massimi differenziati, risultando maggiori per le iniziative avviate al Sud per valori compresi fra 10.000 euro (*voucher*) e 20.000 euro (contributo a fondo perduto, in corrispondenza del più cospicuo programma di spesa agevolabile, pari a 200.000 euro). Si potrebbe ipotizzare che si sconti un più contenuto programma medio di spesa al Sud, anche considerando le presumibili capacità di spesa di eventuali soci dei beneficiari diretti, ma sarebbe opportuno motivare tale discrasia fra dato normativo e ipotesi formulata dalla RT.

Anche il numero dei destinatari individuati (5.000 al Centro Nord e 10.000 al Sud) andrebbe giustificato, giacché la RT non fornisce alcun elemento a supporto di tali cifre, in ordine alle quali si osserva comunque che la platea di 10.000 beneficiari stimati nel Sud nell'arco di 2 anni (2024-2025) appare significativamente superiore a quella di 6.000 beneficiari della misura "Resto al Sud" già vigente, registrati nel periodo di maggiore diffusione dell'incentivo (il biennio 2022-2023), come risulta dai dati pubblicati sul sito di Invitalia e qui riproposti in formato sintetico:

⁶ Si ricorda infatti che la misura già vigente è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 55 anni che semplicemente non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 60.000 euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50.000 euro per ciascun socio, che presenti i requisiti previsti, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro. I finanziamenti in esame sono così articolati: a) 50 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura; b) 50 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito.

Anno	Num. beneficiari	Importo totale ammesso	Media di importo totale ammesso	Fin. bancario	Media di Fin. Bancario
2018	649	42.740.808,17	65.856,41	27.781.525,18	42.806,66
2019	1.713	114.482.541,37	66.831,61	74.413.651,49	43.440,54
2020	1.622	112.098.826,99	69.111,48	72.455.164,52	44.670,26
2021	2.882	207.990.325,01	72.168,75	108.832.533,77	37.762,85
2022	3.124	225.891.352,56	72.308,37	113.256.135,74	36.253,56
2023	2.890	202.018.519,32	69.902,60	101.037.815,60	34.961,18
2024	939	66.782.857,67	71.121,25	33.391.428,84	35.560,63

Considerando che l'originaria versione di "Resto al Sud" è destinata a soggetti fino a 55 anni di età (e non a 35, come in "Resto al Sud 2.0) e non richiede le condizioni di marginalità o difficoltà occupazionale (di cui al comma 3 dell'articolo 18), fornendo benefici economici che appaiono paragonabili (i contributi a fondo perduto si attestano al 50% del finanziamento, non è prevista l'alternativa del *voucher*, ma è possibile accedere a un prestito a tasso zero per la seconda metà del finanziamento), si ritiene che la platea indicata per il Sud (10.000 beneficiari) sia ampiamente prudenziale e verosimilmente sovrastimata.

Per quanto attiene a quella riferibile al Centro-Nord (con l'esclusione di Abruzzo e Molise) va considerato che in termini assoluti la platea potenziale di riferimento tende ad essere simile nelle due macro-aree. Infatti, come emerge da una consultazione dei dati Istat più recenti, riferiti al IV trimestre 2023⁷, sono 401.000 i disoccupati infra 35-enni nel Centro-Nord (includendo però anche quelli dell'Abruzzo e del Molise), mentre al Sud si attestano sui 446.000 (escludendo ovviamente quelli dell'Abruzzo e del Molise, valutabili in circa 30.000 soggetti). Gli inattivi infra-35enni risultano pari a 3.257.000 nel Centro-Nord (in tal caso escludendo Abruzzo e Molise) e 2.406.000 nel Sud. Considerando la presumibile, maggiore propensione verso le iniziative in esame da parte dei disoccupati (maggiori al Sud rispetto al Centro-Nord) rispetto agli inattivi (prevalenti al Centro-Nord), si può appunto ragionevolmente ipotizzare una sostanziale equivalenza delle platee fra le due aree. Considerato tuttavia che il Sud già usufruisce della versione originaria di "Resto al Sud", il dimezzamento dei destinatari della misura al Centro-Nord rispetto al Sud non sembrerebbe in questi termini del tutto prudenziale, anche se va osservato che la stima indicata (5.000 soggetti) è in linea con le risultanze emerse nell'ultimo biennio (6.000 beneficiari) della misura "Resto al Sud", come più sopra riferito.

Inoltre, come già evidenziato, il termine di confronto (i 10.000 beneficiari previsti per il Sud) ben potrebbe rivelarsi sovradimensionato. Fra l'altro, dall'analisi delle medesime risultanze si evince che in fase di avvio i beneficiari erano molto inferiori (2.300 nel primo biennio e 3.300 nel secondo e terzo anno), il che è probabilmente riconducibile ad incertezze e altre problematiche tipiche delle prime fasi di

⁷ V. <http://dati-giovani.istat.it/>

implementazione di una nuova misura, che potrebbero caratterizzare per il Centro-Nord anche gli incentivi in esame.

Pertanto, la stima dei beneficiari a livello nazionale sembra plausibile, se non addirittura prudentiale.

Nel complesso, va tuttavia osservato che la RT reca una quantificazione che porterebbe a un costo complessivo di 700 milioni di euro mentre invece la copertura complessiva prevista dal dispositivo dell'articolo 20 è di 800 milioni, coerente con la somma dei limiti di spesa previsti agli articoli 17 e 18. La RT si sofferma sugli ulteriori 100 milioni stanziati ma solo dal punto di vista della copertura, per cui andrebbe fornita una quantificazione complessiva e unitaria degli oneri, prescindendo dalle fonti di finanziamento.

La RT relativa alla copertura sul PNRR chiarisce comunque che le risorse saranno destinate per il 60% al centro-nord e il 40% al sud. Osservato che tale riparto per aree geografiche è quasi opposto a quello delle risorse del Programma nazionale giovani, che secondo la RT sarebbero destinate per il 35% al centro-nord e il 65% al sud, andrebbero forniti chiarimenti sulle ragioni di tale differenza.

Inoltre si fa presente che entrambi gli oneri sono configurati in termini di tetti di spesa che, pur non assistiti dal consueto meccanismo di monitoraggio, caratterizzano interventi gestiti a livello centralizzato, per cui appare agevole assicurare il rispetto dei medesimi limiti finanziari.

L'assenza di effetti contabilizzati nel prospetto riepilogativo scaturisce dalle tipologie di coperture individuate, riferibili – per 700 milioni di euro – alla “Priorità 1-PN giovani, donne e lavoro 2021-2027 - facilitazioni per l'ingresso nel mercato dei lavoro dei giovani”, che presenta disponibilità complessive pari a 2,8 miliardi di euro, e – per 100 milioni di euro - alle risorse del PNRR programma GOL, per il quale sono appostati 4,4 miliardi di euro⁸.

Alla luce dell'entità degli stanziamenti complessivi, non si hanno pertanto rilievi da formulare per i profili di copertura, pur restando auspicabile l'assicurazione circa l'assenza di effetti negativi su interventi già avviati o programmati.

Articolo 21

(Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica)

Il comma 1, al fine di incentivare l'occupazione giovanile, consente alle persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 4 ed operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, di chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il 35° anno di età, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione

⁸ V. <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/occupazione/focus/pagine/programma-gol>

dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 2 esclude l'applicazione dell'esonero di cui al comma 1 ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e la sua cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ad eccezione della cumulabilità, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023.

Il comma 3 autorizza le imprese avviate dai soggetti di cui al comma 1, nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7, a richiedere all'INPS un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917 del 1986.

Il comma 4 demanda a un apposito decreto interministeriale, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, la definizione dei criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, dei criteri e delle modalità di accesso ai benefici di cui ai commi 1 e 3, nonché dei termini e delle modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai citati benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

Il comma 5 subordina l'efficacia delle disposizioni del presente articolo, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 6 assume, per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Il comma 7 riconosce i benefici contributivi di cui al comma 1 nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 19,3 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 14,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,0 milioni di euro per l'anno 2026, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai primi due periodi del presente comma fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dai primi due periodi del presente comma pari a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 53,6 milioni di euro per l'anno 2025, 79,8 milioni di euro per l'anno 2026, 72,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 26,2 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

La RT rappresenta che l'articolo in esame disciplina, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, il riconoscimento di incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica. Dopo aver illustrato il contenuto dell'articolo, la RT

afferma, per quanto attiene all'onere da esonero contributivo derivante dall'assunzione di lavoratori *under* 35 anni, da parte dei sopra citati datori di lavoro, che sono state assunte le seguenti ipotesi:

- n° medio lavoratori assunti da ciascun datore di lavoro: 2;
- importo medio di esonero contributivo mensile: 700 euro;
- durata esonero contributivo: 36 mesi.

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° luglio 2024, ipotizzando l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato con riferimento alle numerosità delle nuove aziende sorte nel 2024 e nel 2025 sopra citate e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Le risultanze dell'applicazione dello esonero contributivo alle nuove assunzioni sono riportate nella tabella seguente:

Anno	Onere di esonero contributivo (limite di spesa)
2024	-5,0
2025	-39,5
2026	-58,8
2027	-53,7
2028	-19,3

Il comma 3 introduce un ulteriore beneficio, consistente in un contributo per l'avvio dell'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

La valutazione dei relativi effetti finanziari presenta oggettive difficoltà per l'individuazione dei soggetti potenziali beneficiari dell'esonero.

Ciò premesso, si è proceduto secondo le seguenti basi di lavoro:

- da una rilevazione Istat risulta che nel 2021 sono state avviate circa 295.000 nuove imprese di cui circa 140.000 nel settore dei servizi, che si ritiene essere il settore di appartenenza rappresentativo di attività volte a nuove tecnologie e alla transizione al digitale ed ecologica;
- delle citate 140.000 si è ipotizzato che il 5% sia, per l'appunto, indirizzato verso nuove tecnologie (7.000 attività);
- delle 7.000 attività che il 50% sia avviato da *under* 35 anni con le caratteristiche di disoccupazione sopra enunciate.

Si è ipotizzato che la norma entri in vigore il 1° luglio 2024 e che, quindi, per poter beneficiare dell'esonero l'attività debba essere intrapresa a decorrere dal prossimo 1° luglio 2024 fino al 31 dicembre 2025; nella stima degli effetti finanziari si è ipotizzato che, dei 3.500 beneficiari, 1.200 avviino l'attività nel corso del 2024 e i restanti 2.300 nel corso del 2025 secondo una ipotesi di uniforme distribuzione nel periodo.

Di seguito la proiezione degli effetti finanziari della norma.

Effetti finanziari derivanti da erogazione bonus 500 euro

(+) effetti positivi per finanza pubblica

(-) effetti negativi per finanza pubblica
(milioni di euro)

Anno	Totale nuove attività nel biennio 2024-2025	Spesa per contributo INPS (limite di spesa)
2024	1.200	-1,8
2025	3.500	-14,1
2026	0	-21,0
2027	0	-19,2
2028	0	-6,9

Gli oneri complessivi stimati per entrambe le misure sono posti a carico del PN “Giovani, donne e lavoro”

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione dell'onere correlato al comma 1 sconta implicitamente e correttamente il medesimo dato relativo alla platea di imprese percipienti (3.500 complessive) calcolato nella stima dell'onere correlato al comma 3. Premesso che gli altri parametri necessari alla quantificazione trovano fondamento nel dato normativo o vengono stimati sulla base di un'impostazione che può ritenersi prudentiale, entrambe le quantificazioni risultano corrette, anche nella loro distribuzione temporale, nel presupposto che l'insieme delle imprese percipienti (3.500) sia stato correttamente individuato. Sul punto, si osserva che non appare ispirato a principi di prudenzialità l'esclusione dal calcolo delle nuove imprese manifatturiere, nel novero delle quali ben potrebbero collocarsi imprese rivolte alla produzione di beni per la transizione digitale e verde. Anche la percentuale di imprese volte alle nuove tecnologie in esame, indicata nel 5% del totale, andrebbe approfondita, chiarendo la sua origine e assicurando la sua attendibilità, atteso che di per sé tale percentuale appare modesta. L'ultimo fattore di *décalage* (50% degli inizi attività ascrivibile ad *under 35* disoccupati) appare invece prudenzialmente calibrato.

Va comunque ricordata la configurazione in termini di tetto di spesa degli oneri, nonché l'operatività del consueto meccanismo di monitoraggio degli stessi ed eventuale rigetto di ulteriori comunicazioni volte all'accesso ai benefici in esame, in presenza del raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.

L'assenza di effetti contabilizzati nel prospetto riepilogativo scaturisce dalla tipologia di copertura individuata, in ordine alla quale, rilevata la disponibilità teorica delle risorse necessarie (atteso che quelle complessive destinate per il periodo 2021-2027 dal PN giovani, donne e lavoro 2021-2027 alle “Priorità 1 - Facilitare l'ingresso al lavoro dei giovani” e “Priorità 3 - Formare nuove competenze di lavoratori nel digitale e nelle transizioni ecologiche” ammontano a oltre 3,6 miliardi di euro) e la riconducibilità del presente intervento nell'ambito appunto delle citate Priorità, non vi sono rilievi da

formulare, anche alla luce della limitata entità dell'onere (176 milioni) rispetto alle disponibilità complessive appena indicate.

Articolo 22 **(Bonus giovani)**

Il comma 1, al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, riconosce ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 2, fermo quanto previsto dal comma 4, dispone che l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il 35° anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il comma 3, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, riconosce l'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Il comma 4 concede altresì l'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.

Il comma 5 stabilisce, fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015, che l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223 del 1991, nella medesima unità produttiva.

Il comma 6 riconnette al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

Il comma 7 riconosce i benefici contributivi di cui al presente articolo nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica,

il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

Il comma 8 esclude la cumulabilità dell'esonero di cui al presente articolo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre lo qualifica compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023.

Il comma 9 assume, per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Il comma 10 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore, nonché delle modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

Il comma 11 subordina l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea.

La RT, dopo aver illustrato l'articolo, afferma che per la quantificazione degli oneri si è provveduto nel seguente modo a partire dalla valutazione dell'esonero giovani già previsto a legislazione vigente.

A normativa vigente, l'esonero strutturale giovani ai sensi dell'articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge n. 205 del 2017 è pari al 100%, con il limite di 3.000 euro annui per i tre anni successivi all'assunzione a tempo indeterminato di un giovane fino a 30 anni di età (solo per il triennio 2018-2020 l'età è elevata a 35 anni). L'incentivo è riconosciuto a condizione che il lavoratore non abbia avuto contratti a tempo indeterminato precedentemente all'assunzione.

Con circolare n. 57/2023 l'INPS ha disciplinato l'esonero per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 297, della legge n. 197 del 2022 (legge di Bilancio 2023) e l'esonero di cui all'articolo 1, comma 10, della legge n. 178 del 2020, per le assunzioni effettuate nel secondo semestre dell'anno 2022.

Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta di concessione dell'incentivo in esame per le assunzioni formalizzate nel periodo settembre 2024-dicembre 2025, partendo dai dati 2023, si è ipotizzata l'invarianza della platea rispetto alle osservazioni effettuate per l'anno precedente, con un effetto di contrazione del 30% per giovani NORD e del 50% per giovani SUD, legato al minor periodo riconosciuto per l'esonero dal nuovo dettato normativo. Considerato che la data di inizio

dell'incentivo potrebbe generare un effetto di ritardata assunzione nei mesi precedenti, sui mesi di assunzione del 2024 le percentuali di riduzione sono state dimezzate.

Di seguito è riportata la platea considerata, distinta per anno di assunzione ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla norma in esame:

	2024	2025
Giovani NORD 0-30	49.400	122.000
Giovani NORD 31-34	3.600	9.000
Giovani SUD 0-30	7.000	14.000
Giovani SUD 31-34	500	1.000
Totale giovani	60.500	146.000

Per i giovani con un'età fino a 30 anni è stato stimato un maggior onere annuo di esonero contributivo *pro capite* differenziale rispetto alla normativa vigente pari a circa 3.400 euro al NORD e 3.526 al SUD (su base mensile pari a circa 283 euro al NORD e 294 euro al SUD).

Non essendo previsto a normativa vigente un apposito esonero contributivo per le assunzioni dei giovani con una età compresa tra i 31 e i 34 anni, è stato stimato un prudenzialmente un onere annuo di esonero contributivo *pro capite* pari a circa 6.000 euro al NORD e 7.800 euro al SUD (su base mensile pari a circa 500 euro al NORD e 650 euro al SUD).

Gli importi mensili relativi alle platee del SUD sono stati ridotti per tener conto dell'esonero contributivo già concesso a normativa vigente per le assunzioni nelle regioni del Sud (cd "Decontribuzione SUD": 30% fino al 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027, 10% per gli anni 2028 e 2029).

Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nel DEF 2024.

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° settembre 2024, ipotizzando l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per 24 mesi per assunzioni di giovani under 35 anni formalizzate nel periodo settembre 2024 – dicembre 2025 con importo massimo mensile di esonero contributivo pari a 500 euro (650 euro nelle Regioni del Sud)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere di esonero contributivo (limite di spesa)		
	Giovani regioni Centro-Nord	Giovani regioni Sud	Totale
2024	- 31,1	-3,3	-34,4
2025	-418,0	-40,3	-458,3
2026	-618,3	-64,2	-682,5
2027	-231,4	-22,7	-254,1
2028	0,0	0,0	0,0

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, premesso che la quantificazione indicata risulta sostanzialmente corretta rispetto ai dati forniti e alle ipotesi assunte, anche in relazione alla sua articolazione temporale, oltre ad evidenziare alcune imprecisioni contenute nella RT (l'esonero strutturale giovani è pari al 50% e non al 100%, come d'altronde implicitamente poi assunto dalla stessa RT e comunque evidente dal fatto che altrimenti la presente disposizione sarebbe pleonastica per gli infra 30enni; l'elevazione del beneficio a 35 anni di età non è limitato al 2020, ma riguarda anche il 2023, come implicitamente assunto dalla RT, che utilizza i dati del 2023 anche per la determinazione della platea dei 31-34enni), andrebbe valutata la prudenzialità dell'ipotizzato effetto di contrazione della platea in misura pari al 30% per giovani NORD e al 50% per giovani SUD, che deriverebbe dal minor periodo riconosciuto per l'esonero dal nuovo dettato normativo (2 anni anziché 3 al Centro Nord e 4 al Sud), rispetto alle risultanze emerse per il 2023. L'ipotesi di una riduzione appare certamente plausibile, ma la sua cospicua ampiezza andrebbe adeguatamente motivata. Preso atto delle platee individuate, che dovrebbero scaturire dai dati amministrativi gestionali riferiti al 2023 e corretti sulla base della citata riduzione, e che appaiono in linea – *mutatis mutandis* - con quelle riportate nella RT al comma 297 della legge di bilancio per il 2023, ritenendo più che prudenziali le valutazioni inerenti all'ammontare unitario dei benefici contributivi (differenziali rispetto alla disciplina a regime per gli infra 30enni, integrali per i 31-34enni), non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Inoltre si fa presente che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, fra l'altro assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale rigetto di ulteriori

domande di accesso ai benefici in presenza di uno scostamento, anche in via prospettica, rispetto ai limiti finanziari previsti.

L'assenza di effetti contabilizzati nel prospetto riepilogativo scaturisce dalla tipologia di copertura individuata, in ordine alla quale si osserva che l'intervento in esame dovrebbe essere riconducibile, nell'ambito del PN giovani, donne e lavoro 2021-2027, alla "Priorità 1 – Facilitare l'ingresso al lavoro dei giovani", che reca risorse pari a circa 2.801 milioni di euro complessivi⁹. Sul punto, si osserva che l'ammontare dell'onere riferito a questo articolo (circa 1.430 milioni di euro) andrebbe valutato unitamente agli oneri degli altri interventi (articoli 20 e 21) che dovrebbero insistere, in tutto o in parte, sulla medesima Priorità 1, portando il totale delle coperture a valere su tale linea di finanziamento all'importo di 2.305 milioni di euro. Tale impegno finanziario esaurirebbe quindi oltre l'80% delle risorse, per cui, oltre a richiedere conferma dell'effettiva sussistenza delle somme necessarie, andrebbero fornite rassicurazioni in ordine all'assenza di pregiudizi per interventi già avviati o programmati a valere sulla medesima Priorità.

Articolo 23 (Bonus Donne)

Il comma 1, al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, riconosce ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici di cui al comma seguente, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 2 dispone che il beneficio di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, (settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato), annualmente individuate con decreto interministeriale, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

⁹ Le priorità del Programma e le relative risorse sono le seguenti:

- Priorità 1: Facilitare l'ingresso al lavoro dei giovani € 2.800.918.293.
- Priorità 2: Favorire il lavoro delle donne e delle persone in condizioni di vulnerabilità € 850.278.765.
- Priorità 3: Formare nuove competenze di lavoratori nel digitale e nelle transizioni ecologiche € 800.262.368.
- Priorità 4: Modernizzare i servizi per il lavoro e le politiche attive € 537.176.114.
- Priorità 5: Assistenza tecnica € 100.032.794.

Cfr. [sito](#) Dipartimento coesione e [sito](#) Ministero del lavoro.

Il comma 3 impone che le assunzioni di cui al comma 1 comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Il comma 4 riconosce i benefici contributivi di cui al presente articolo nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,7 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 7. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 115,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

Il comma 5 esclude la cumulabilità dell'esonero di cui al comma 1 con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al comma 1 è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023.

Il comma 6 prevede che per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assuma, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Il comma 7 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nonché la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore e delle modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

La RT, dopo aver ribadito il contenuto dell'articolo, afferma che per la quantificazione degli oneri si è provveduto nel seguente modo a partire dalla valutazione dell'esonero giovani già previsto a legislazione vigente.

Con circolare n. 58/2023 l'INPS ha disciplinato l'esonero per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) e l'esonero per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 e concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).

Dalle osservazioni effettuate sugli archivi gestionali INPS, sulla base dei dati per l'anno 2023, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta di proroga dell'incentivo in esame per le assunzioni formalizzate nel periodo settembre 2024 –

dicembre 2025, si è ipotizzata la seguente platea su base annua, valutata in modo prudente per tener conto debitamente di un effetto di ritardata assunzione nei mesi precedenti l'avvio dell'agevolazione.

Donne TD NORD	35.300
Donne TD SUD	29.000
Donne TI NORD	19.600
Donne TI SUD	16.100
Totale	100.000

La stima è stata condotta su una platea complessiva di 35.700 lavoratrici a tempo indeterminato; inoltre, è stato ipotizzato che il 30% delle donne assunte a TD che sarebbero state trasformate a TI, vengano direttamente assunte a tempo indeterminato data l'attrattività della norma.

Il contributo medio annuale differenziale rispetto alla normativa vigente è stato stimato, per i primi 18 mesi di esonero contributivo, in 2.840 euro per le assunzioni al nord e 2.430 al sud (su base mensile 237 euro al nord e 203 euro al sud); per i successivi 6 mesi di esonero tali contributi medi differenziali raddoppiano in quanto la normativa vigente non prevede sgravi per le tipologie di assunzioni in esame. Gli importi mensili relativi alle platee del sud sono stati ridotti per tener conto dell'esonero contributivo già concesso a normativa vigente per le assunzioni nelle regioni del sud (cd "decontribuzione SUD": 30% fino al 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027, 10% per gli anni 2028 e 2029).

Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nel DEF 2024.

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° settembre 2024, ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni a tempo indeterminato nel periodo considerato e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne a tempo indeterminato formalizzate nel periodo settembre 2024-dicembre 2025 (24 mesi con tetto massimo esonero contributivo 650 su base mensile)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere di esonero contributivo (limite di spesa)		
	Regioni del Centro-nord	Regioni del Sud	Totale
2024	-4,8	-2,3	-7,1
2025	-71,5	-35,8	-107,3
2026	-131,7	-76,5	-208,2
2027	-73,2	-42,4	-115,7
2028	0,0	0,0	0,0
2029	0,0	0,0	0,0
2030	0,0	0,0	0,0
2031	0,0	0,0	0,0
2032	0,0	0,0	0,0
2033	0,0	0,0	0,0

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si rileva che la RT non riporta i dati e le ipotesi assunte in modo sufficientemente analitico da poter riscontrare puntualmente la quantificazione, in particolare omettendo indicazioni sui livelli retributivi, che consentirebbero di verificare la congruità degli sconti contributivi attesi. Comunque la stima appare sostanzialmente condivisibile nei suoi termini complessivi, nel presupposto che i dati riportati inerenti alle agevolazioni contributive e alle platee coinvolte siano corretti. Sul punto, nell'evidenziare che tali dati sono indicati come desunti da fonti amministrative e ampiamente in linea con quelli riportati nella RT alla legge di bilancio per il 2023, si ritiene che possano essere riscontrati con un elevato grado di plausibilità. Alla luce della maggiore incidenza degli ultimi 6 mesi di agevolazione appare ragionevole un maggiore impatto finanziario stimato nel 2027 rispetto al 2025, pertanto anche la distribuzione temporale degli oneri appare appropriata.

Inoltre si fa presente che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, fra l'altro assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale rigetto di ulteriori domande di accesso ai benefici in presenza di uno scostamento, anche in via prospettica, rispetto ai limiti finanziari previsti.

L'assenza di effetti contabilizzati nel prospetto riepilogativo scaturisce dalla tipologia di copertura individuata, in ordine alla quale, rilevata la disponibilità teorica delle risorse necessarie (atteso che quelle complessive destinate per il periodo 2021-2027 dal PN giovani, donne e lavoro 2021-2027 alla "Priorità 2 - Favorire il lavoro delle donne e delle persone in condizioni di vulnerabilità" si attestano sugli 850 milioni di euro¹⁰) e la

¹⁰ Cfr. [sito](#) Dipartimento coesione e [sito](#) Ministero del lavoro

riconciliabilità del presente intervento nell'ambito appunto della Priorità 2, sarebbe opportuno fornire rassicurazioni circa la perdurante sussistenza delle risorse necessarie (quasi 440 milioni di euro, il 52% circa del totale), anche considerando la conclusione di programmi già avviati o programmati, al fine di escluderne la compromissione.

Articolo 24 **(Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno)**

Il comma 1, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, riconosce ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 2 riconosce l'esonero contributivo di cui al comma 1 esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.

Il comma 3 dispone, fermo quanto previsto dal comma 4, che l'esonero di cui al comma 1 spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi.

Il comma 4 stabilisce che l'esonero di cui ai commi precedenti spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.

Il comma 5 prevede che, fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223 del 1991, nella medesima unità produttiva.

Il comma 6 dispone che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

Il comma 7 riconosce i benefici contributivi di cui al presente articolo nel limite di spesa di 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo del presente articolo pari a 11,2 milioni di euro per il 2024, 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e a 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani,

donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

Il comma 8 stabilisce che l'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023.

Il comma 9 assume, per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Il comma 10 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e delle modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

Il comma 11 subordina l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea.

La RT, dopo aver illustrato l'articolo, afferma che per la quantificazione degli oneri si è provveduto come di seguito si illustra.

Dall'indagine condotta sugli archivi gestionali INPS, è emerso che nel 2023 il numero delle nuove assunzioni di lavoratori *over* 35, rientranti nel campo di applicazione della norma in esame, è stato pari a circa 35.000, incrementate a 40.000 (3.330 mensili) per tener conto dell'effetto attrattivo della disposizione e di un effetto di ritardata assunzione nei mesi precedenti l'avvio dell'agevolazione.

Conseguentemente, si è proceduto sulla base delle seguenti ipotesi:

- invarianza della platea;
- importo medio di esonero contributivo mensile pari a 600 euro, ridotto per tener conto dell'esonero contributivo già concesso già concesso a normativa vigente per le assunzioni nelle regioni del Sud (cd "Decontribuzione SUD": 30% fino al 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027, 10% per gli anni 2028 e 2029).

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° settembre 2024, ipotizzando l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Anno	Esonero contributivo ZES Onere di esonero contributivo (limite di spesa)
2024	-11,2
2025	-170,9
2026	-294,1
2027	-115,2
2028	0,0

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sulla base della platea indicata, che scaturisce da dati gestionali aggiornati e appare comunque plausibile, la quantificazione riportata risulta coerente con un contributo medio mensile pari a circa 460 euro, per cui la RT ipotizza implicitamente un decremento medio del 23% del valore dello sconto contributivo mensile rispetto alla stima iniziale di 600 euro, per effetto della sovrapposizione della decontribuzione Sud, che presenta percentuali di riduzioni del 20 e 30% negli anni d'interesse, per cui il predetto calo medio (ponderato) appare realistico. Si chiede conferma della correttezza della predetta ricostruzione. Nulla da rilevare, dato l'onere complessivo, sulla sua distribuzione nell'arco temporale d'impatto.

Inoltre si fa presente che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, fra l'altro assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale rigetto di ulteriori domande di accesso ai benefici in presenza di uno scostamento, anche in via prospettica, rispetto ai limiti finanziari previsti.

L'assenza di effetti contabilizzati nel prospetto riepilogativo scaturisce dalla tipologia di copertura individuata, in ordine alla quale si osserva che l'intervento in esame dovrebbe essere riconducibile, nell'ambito del PN giovani, donne e lavoro 2021-2027, alla "Priorità 2 - Favorire il lavoro delle donne e delle persone in condizioni di vulnerabilità" che reca risorse pari a circa 850 milioni di euro complessivi¹¹. Si osserva tuttavia che l'onere (591 milioni di euro) dell'intervento in esame, se considerato unitamente al "bonus donne" di cui all'articolo 23 (il cui onere complessivo raggiunge i 440 milioni di euro), supererebbe le disponibilità attinenti alla Priorità 2 (591 + 440 = 1.031 milioni di euro a fronte di 850 milioni di euro). Sul punto, sarebbe necessario un

¹¹ Le priorità del Programma e le relative risorse sono le seguenti:

- Priorità 1: Facilitare l'ingresso al lavoro dei giovani € 2.800.918.293.
- Priorità 2: Favorire il lavoro delle donne e delle persone in condizioni di vulnerabilità € 850.278.765.
- Priorità 3: Formare nuove competenze di lavoratori nel digitale e nelle transizioni ecologiche € 800.262.368.
- Priorità 4: Modernizzare i servizi per il lavoro e le politiche attive € 537.176.114.
- Priorità 5: Assistenza tecnica € 100.032.794.

Cfr. [sito](#) Dipartimento coesione e [sito](#) Ministero del lavoro.

intervento chiarificatore, eventualmente precisando se la suddivisione in priorità pubblicata sui siti istituzionali sia stata modificata. Si ricorda che l'articolo 24 del regolamento UE 2021/1060 consente agli Stati di trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino all'8% della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 4% del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso fondo a sostegno del programma. Oltre tali importi è invece necessaria l'approvazione della Commissione europea.

Articolo 25

(Iscrizione dei percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego e di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa)

Il comma 1 dispone che i percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023. Gli stessi soggetti sono tenuti alla sottoscrizione del *curriculum vitae*, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o presso le banche dati detenute da amministrazioni o enti pubblici, fermo restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell'interessato.

Il comma 2 prevede che i Centri per l'impiego individuino, anche per il tramite della piattaforma presente nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 22 del 2015.

Il comma 3 impone che all'attuazione del presente articolo si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT chiarisce che con l'iscrizione automatica alla nuova piattaforma SIISL il percettore di NASpI o di DIS-COLL potrà accedere ad un numero maggiore di offerte di lavoro, raccolte in un'unica piattaforma pubblica e i Centri per l'Impiego potranno utilizzare tale piattaforma per ottimizzare ed efficientare i compiti relativi all'incrocio tra domanda di lavoro espressa dalle imprese e l'offerta, ai fini dell'inserimento e reinserimento delle persone nel mercato del lavoro.

La disposizione, limitandosi a prevedere l'obbligatorietà dell'iscrizione dei percettori di NASpI alla piattaforma SIIS, iscrizione che avverrà d'ufficio, attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali dell'INPS, disponibili a legislazione vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La clausola di invarianza finanziaria inserita nell'articolo in esame si giustifica in ragione delle modalità di realizzazione del SIISL. La RT ricorda che l'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede l'istituzione di tale sistema presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ne affida la realizzazione all'INPS. Tale ente ha, quindi, implementato il SIISL per permettere la cooperazione e interoperabilità delle diverse banche coinvolte nella gestione delle nuove misure di contrasto alla povertà, utilizzando risorse proprie

anche derivanti dal PNRR nell'ambito dei diversi progetti avviati sulla trasformazione digitale. Pertanto, le previsioni del presente articolo che si traducono in un ampliamento delle funzionalità del SIISL saranno realizzate con le risorse che insistono sul progetto, ancora *in itinere*, di miglioramento e sviluppo del SIISL.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nel rinviare alle osservazioni critiche già formulate in relazione all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, che affidava all'INPS l'implementazione della piattaforma SIISL ad invarianza d'oneri, rilevato che il presente articolo aggiunge l'obbligo di iscrizione per i percettori di NASPI e DIS-COLL, iscrizione che avverrà d'ufficio attraverso le risorse dell'INPS, si ribadisce la necessità di un chiarimento circa l'effettiva sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria, con l'acquisizione di elementi quantitativi in ordine all'entità degli oneri da sostenere e con l'indicazione delle risorse già disponibili presso l'INPS e utilizzabili a tal fine senza pregiudizio di altri interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime voci di bilancio.

Articolo 26

(Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL)

Il comma 1 dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce entro il 7 luglio 2024:

a) le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro è consentito pubblicare sul sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa le posizioni vacanti all'interno dei loro organici;

b) le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati a tale ricerca sulla base delle vigenti disposizioni.

Il comma 2 prevede che all'interno del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa siano inserite anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali.

Il comma 3, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, stabilisce che il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite.

Il comma 4, a supporto del monitoraggio dei dati occupazionali finalizzati alla pianificazione e alla programmazione delle politiche di inclusione attiva, dispone che i dati contenuti nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono utilizzati, in forma anonima e aggregata, per la verifica dell'efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati.

Il comma 5 prevede l'associazione a ciascun ente formatore di un punteggio commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro sei mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione, nei modi e termini disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 6 stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali acquisisce, presso le proprie banche dati e presso le banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici, i dati utili per la valutazione dell'efficacia formativa dei corsi, nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (UE) 2016/679 (trattamento dei dati personali).

Il comma 7 impone che all'attuazione del presente articolo si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT chiarisce che l'articolo attribuisce al SIISL il compito di agevolare la ricerca del lavoro, nonché d'individuare le attività formative più utili alla collocazione e riqualificazione dei beneficiari, non solo se percettori di misure di contrasto alla povertà o di ammortizzatori sociali, ivi iscritti obbligatoriamente, ma anche in generale in cerca di lavoro. Inoltre, l'utilizzo della piattaforma sarà consentito anche ai datori di lavoro. IL SIISL rappresenta, dunque, una vera e propria piattaforma di incrocio tra domanda e offerta di lavoro, nonché di formazione, messa a disposizione di tutti gli operatori interessati da tale processo, per migliorare l'ottimizzazione e l'efficientamento di tale processo. Infatti, dagli ultimi dati del bollettino annuale di Unioncamere e ANPAL del 2023, il *mismatch* in Italia continua ad aumentare per tutti i profili ricercati, collocandosi al 45,1% delle assunzioni, raggiungendo il 60,3% la quota di criticità per gli operai specializzati.

Dopo aver sintetizzato il contenuto dei primi 6 commi, la RT si sofferma sulla clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 7, che trova il suo fondamento nel fatto che le attività cui deve ottemperare il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rientrano tra le funzioni ed i compiti d'istituto del Ministero stesso. La clausola di invarianza finanziaria inserita nell'articolo in esame si giustifica, anche in questo caso, perché l'ampliamento ed evoluzione delle funzionalità del SIISL saranno realizzate con le risorse con cui è stato realizzato lo stesso SIISL e che sono state destinate dall'INPS al progetto, ancora *in itinere*, di miglioramento e sviluppo del sistema.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva che l'articolo in esame estende la platea che ha accesso al sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, finora limitata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione; altri ampliamenti di rilievo riguardano l'inserimento di posizioni vacanti pubblicate su altre piattaforme nazionali e internazionali (comma 2), l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale (comma 3), l'utilizzo dei dati per la valutazione dell'efficacia dei corsi di formazione (comma 4), le operazioni propedeutiche all'assegnazione di un punteggio di valutazione a ciascun ente formatore (comma 5). In ordine a tali aspetti si chiede un supplemento di chiarimenti riguardo all'eventuale, ulteriore impatto finanziario, fornendo elementi quantitativi di valutazione, sia pur di massima, che consentano di ritenere plausibile l'effettività della clausola d'invarianza finanziaria.

Articolo 27

(Riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi. Istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro)

Il comma 1 istituisce, a partire dal 1° luglio 2024, nell'ambito del piano delle politiche attive previsto dal PNRR e al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/79, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP), nonché al fine di favorire un più efficiente e tempestivo utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), con particolare riferimento ad interventi di formazione, riqualificazione, orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialità a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese, una Cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorità di gestione del medesimo fondo.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro il 7 giugno p.v., la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento, nonché dei criteri di partecipazione e di attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1.

Il comma 3 dispone che i datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori, e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità, possono chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1 secondo le modalità indicate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 2. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che fanno richiesta di accedere al FEG.

Il comma 4 esclude che per la partecipazione alla Cabina di regia spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 5 impone che all'attuazione del presente articolo si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT, dopo averne ribadito il contenuto, afferma che l'articolo non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato dal momento che i lavoratori beneficiano delle misure previste dal Regolamento (UE) 2021/691 nel rispetto degli stanziamenti già previsti. Per il funzionamento della Cabina di regia, è specificato espressamente che ai partecipanti della stessa non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese, né altri emolumenti comunque denominati, mentre le attività di supporto e di segreteria alla predetta Cabina di regia saranno svolte dalla Direzione generale delle politiche attive del lavoro del Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali senza nuovi o maggiori oneri.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce della clausola d'invarianza di cui al comma 5, dell'esclusione di emolumenti a qualsiasi titolo erogati in favore dei componenti della Cabina di regia (comma 4) e del fatto che gli oneri correlati alla riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi non scaturiscono, anzi prescindono

del tutto, dalle presenti disposizioni, come accennato dalla RT e chiarito dalla Relazione illustrativa.

Articolo 28

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso)

Il comma 1 sostituisce i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 19 del 2024.

Il nuovo comma 10 dispone che, nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 76 del 2020 (che appunto, oltre al Documento unico di regolarità contributiva, prevede e disciplina quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento).

Il nuovo comma 11 stabilisce che negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della *performance* dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 (vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici).

Il nuovo comma 12 prevede che negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro il versamento del saldo finale da parte del committente sia subordinato all'acquisizione, da parte del direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.

La RT, oltre a ribadire il contenuto dell'articolo, evidenzia che, rispetto alla formulazione previgente del comma 11, si elimina il riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro quale soglia oltre cui l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della *performance* dello stesso.

Per quanto attiene al nuovo comma 12, la RT segnala che viene prevista la riduzione da 500.000 a 70.000 euro dell'importo del valore complessivo dell'appalto oltre il quale il versamento del saldo finale – in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori – comporta la sanzione amministrativa a carico del committente, e viene inoltre precisato che il versamento del saldo finale è subordinato all'acquisizione dell'attestazione di congruità.

Dal punto di vista finanziario, la RT evidenzia che le modifiche apportate all'articolo 29 del decreto-legge n. 19 del 2024 non ne alterano l'impianto originario, in relazione

al quale non erano stati stimati, nella relativa RT, effetti negativi per la finanza pubblica. Invero, le modifiche operate, mediante la riduzione del valore degli appalti rilevanti ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 19 del 2024, determinano un ampliamento dei soggetti responsabili del controllo di regolarità negli appalti privati, nonché delle imprese destinatarie degli obblighi. Conseguentemente, per effetto delle modifiche operate è verosimile un incremento degli introiti riconducibili al citato articolo 29, di cui non si rende tuttavia conto per ragioni di prudenza.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 29

(Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa)

Il comma 1 autorizza un piano da 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione 2021-2027 (di circa 3,8 miliardi di euro complessivi), nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, a beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 – componente 1 – investimento 1.3 «Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il comma 2 autorizza un piano da 150 milioni di euro a valere sulle medesime risorse di cui al suddetto Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio..

Il comma 3 dispone che, per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni, è autorizzata la (ulteriore) spesa di 100 milioni di euro a valere sul medesimo Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione, 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, per la fornitura di arredi didattici innovativi anche nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1, “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del PNRR..

Il comma 4 prevede che le istituzioni scolastiche statali possono stipulare, fino al 15 giugno 2024, nei limiti delle risorse indicate al terzo periodo, contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale già assunto negli scorsi mesi al fine di realizzare i progetti finanziati dal PNRR o nell'ambito del piano «Agenda sud». Il secondo periodo specifica che, in caso di rinuncia, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto. Il terzo periodo dispone in ordine alla copertura finanziaria, prevedendo che, agli oneri derivanti dal comma, pari a 18,513 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 14 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo (per il funzionamento delle istituzioni scolastiche) di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 e, quanto a 4,513 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Il quarto periodo dispone, infine, che il suddetto Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (ridotto di 14 milioni di euro per l'anno 2024 per finalità di copertura) è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025 e che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Il comma 5, alle lettere a) e b), introduce misure modificative alla normativa vigente volte ad assicurare il pagamento dei ratei stipendiali relativi agli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario attivati dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, nonché agli incarichi temporanei del medesimo personale attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione (individuate prioritariamente nell'ambito del piano "Agenda Sud") al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti.

In particolare, la novella recata dalla lettera a) stabilisce che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui alla M4C1 del PNRR (denominata "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università"), destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, ha luogo sulla base dei dati dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024 (il testo previgente faceva riferimento ai dati "contrattuali") inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito da parte delle istituzioni scolastiche. Inoltre, rispetto al testo previgente, è introdotto anche lo specifico termine del 20 maggio 2024 entro il quale deve aver luogo l'inserimento di tali dati.

La lettera b) stabilisce a sua volta che il monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 deve essere effettuato dal Ministero dell'istruzione e del merito dal 21 maggio al 5 giugno 2024, in luogo della previgente previsione che faceva riferimento al termine del 1° aprile 2024. Infine, la lettera b) in questione elimina anche il riferimento al termine del 15 aprile 2024 ai fini della comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati finanziari relativi a detti contratti al fine di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse prima indicate, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche

La RT ribadisce che la disposizione, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione 2021-2027, contiene disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa, al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle regioni meno sviluppate, autorizzando il finanziamento delle seguenti iniziative:

Conferma che il piano da 200 milioni di euro, a valere a valere sulle risorse del Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione 2021-2027

e priorità 02 denominata “Le strutture per la scuola e le competenze”, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021 – 2027, per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, a beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell’ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 “Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole” del PNRR.

Sul comma 2, ribadisce che ivi si autorizza un piano di 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN “Scuola e competenze”, periodo di programmazione 2021-2027 e priorità 02 denominata “Le strutture per la scuola e le competenze nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021-2027, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio.

Quanto al comma 3, rileva che ivi si stanziavano 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale PN “Scuola e competenze”, periodo di programmazione, 2021-2027, priorità 02 denominata “Le strutture per la scuola e le competenze”, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021 – 2027, per la fornitura di arredi didattici innovativi nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del PNRR.

Dal punto di vista finanziario, assicura che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 – avendo natura “programmatica” e “procedurale” – non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse previste per i piani indicati sono a valere sulle risorse di cui alla Programmazione nazionale PN “Scuola e competenze” 2021-2027, sia FESR sia FSE+ per azioni coerenti con le relative finalità.

La RT evidenzia che il comma 4 consente alle istituzioni scolastiche impegnate nell’attuazione degli interventi relativi al PNRR e al progetto Agenda Sud di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a favore del personale ausiliario assunto ai sensi dell’articolo 21, comma 4-*bis*.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, fino al 15 giugno 2024, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico nel limite di 18,513 milioni.

Tale importo è determinato sulla base di una rilevazione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche a seguito della proroga sino al 15 aprile 2024, disposta ai sensi

dell'art. 21, comma 4-*bis*.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, da cui risulta il seguente numero complessivo di incarichi temporanei prorogati sino al 15 aprile 2024:

	PNRR	Agenda SUD	TOTALE
CS	4587	1560	6.147

Tenuto conto che taluni dei predetti contratti prevedono un'articolazione oraria in *part time*, si è provveduto a calcolare il numero dei *Full Time Equivalent* (FTE) che risultano pari a 5.166.

Ai fini della quantificazione degli oneri necessari per la stipula dei contratti sino al 15 giugno, considerando che l'onere per una mensilità è pari a euro 2.389 LS per ciascun collaboratore scolastico, il costo complessivo per il periodo 2 maggio 15 giugno 2024) e per 5166 FTE – è pari ad euro 18.512.361 (18.513.000 arrotondato per eccesso).

Per l'attuazione della disposizione si prevedono oneri pari a 18,513 milioni di euro, rispetto ai quali si provvede:

- quanto a 14 milioni di euro: mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge autorizzativa 27 dicembre 2006, n. 296, iscritto sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito;
- quanto a 4,513 milioni di euro, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Con riferimento alla riduzione del Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche per il solo anno 2024, se ne dispone il corrispettivo incremento per l'anno 2025 alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

In questo modo, si assicura il mantenimento delle funzionalità operative e gestionali del Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2024/2025, trattandosi di una mera anticipazione contabile a saldo invariato.

Sul comma 5, conferma che ivi si interviene sul comma 1-*bis*, dell'articolo 20-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al fine di permettere alle istituzioni scolastiche, che hanno stipulato i contratti entro il 31 marzo 2024 con il personale amministrativo e tecnico, ma che non hanno avuto modo di inserirli nel sistema informativo del Ministero entro quella data, di trasmetterli in via informatica, entro il 20 maggio 2024. In tal modo, si consente l'erogazione dei relativi ratei stipendiali. Conseguentemente, viene posticipato il termine, stabilito dal comma 1-*ter*, per il monitoraggio dei contratti e il suo successivo invio al Ministero dell'economia e delle finanze.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la disposizione in commento non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i costi dei contratti

stipulati rientrano nelle risorse finanziarie già previste dal comma 1-*bis*, del citato articolo 20-*bis*.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
4	Contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'art. 21, c. 4- <i>bis</i> .2, del D.L. 75/2023	S	C	18,5				18,5				18,5			
		effetti riflessi	E	TC					9,0				9,0		
	Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, c. 601, della L. 296/2006	S	C	-14,0				-14,0				-14,0			
	Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, c. 601, della L. 296/2006	S	C		14,0				14,0				14,0		
	Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE	S	C		-14,0				-14,0				-14,0		
Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 199, della L. 190/2014	S	C	-4,5					-4,5				-4,5			

Al riguardo, sui commi da 1 a 3, pur considerando che si tratta di autorizzazioni entro limiti massimi di spesa, andrebbero forniti elementi informativi in ordine alla gamma degli interventi che si prevedono di realizzare e al relativo sviluppo annuale.

Per quanto riguarda la copertura, l’assenza di effetti contabilizzati nel prospetto riepilogativo scaturisce dalla tipologia di copertura individuata, in ordine alla quale, rilevata la disponibilità teorica delle risorse necessarie (atteso che quelle complessive destinate per il periodo 2021-2027 dal Programma nazionale “Scuola e competenze”, priorità 02 ammontano a oltre 900 milioni di euro) e la riconducibilità del presente intervento nell’ambito della citata Priorità 2, non vi sono rilievi da formulare, anche alla luce della limitata entità dell’onere (450 milioni) rispetto alle disponibilità complessive appena indicate¹².

Sul comma 4, va evidenziato che la RT fornisce dati circa la platea di contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato autorizzati fino al 15

¹² Il Programma nazionale Scuola e competenze si articola in due Priorità: la 1 “Scuola e competenze” con 2.728 milioni di euro e la 2 “Le strutture per la scuola e le competenze” con 934 milioni di euro. Cfr. [sito](#) Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud.

aprile 2024 che si intendono prorogare al 15 giugno. Sul punto, per i profili di quantificazione, alla luce dei parametri forniti dalla RT annessa alla legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 326)¹³, va osservato che la precedente norma recante la proroga al 15 aprile 2024 calcolava gli oneri relativi rapportandone però l'ammontare ad una platea diversa (5.708 collaboratori scolastici) senza prevedere un'articolazione a tempo parziale di parte del contingente. Ne consegue che, pur trattandosi di limite massimo di spesa, andrebbero fornite conferme in merito alla congruità della platea interessata dalla proroga in esame.

Inoltre, richiamando il comma 3, terzo periodo, dell'articolo 17 della legge di contabilità, concernente l'obbligo di illustrazione dei metodi utilizzati per la stima da parte delle RT, tali dati andrebbero integrati con informazioni concernenti i parametri adottati per il calcolo delle unità FTE, fornendo in particolare il dato relativo al numero dei contratti *part time* e ad orario pieno previsti.

Venendo ai parametri retributivi considerati dalla RT, basati sul t.e. mensile (lordo Stato) previsto dalla normativa vigente, si sottolinea che la retribuzione mensile lorda del personale di collaborazione scolastica presenterebbe importi mensili lievemente differenziati, rispetto a quelli riportati nella RT, assunti con riferimento ai soli collaboratori scolastici¹⁴.

¹³ La RT finale annessa alla manovra 2024 rilevava in relazione al citato comma che “la norma proroga fino al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1, del decreto-legge n. 75/2023, rispettivamente, per il supporto nella realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori e per contrastare la dispersione scolastica. Gli oneri quantificati in euro 50,33 milioni di euro per l'anno 2024 sono stati stimati sulla base del costo mensile di seguito riportato. Per la stima relativa al periodo 1° gennaio 2024 – 15 aprile 2024, sono state considerate le seguenti tabelle recanti gli oneri delle disposizioni che vengono qui prorogate.

Organico PNRR (comma 4.*bis*)

Nel 2023 è prevista la seguente spesa per il periodo 16 ottobre-31 dicembre:

	NUMERO UNITA' DI PERSONALE	SPESA	ACCANTONAMENTO PER SOSTITUZIONI
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI/TECNICI	2.948	20,5 mln	2,7 mln
COLLABORATORI SCOLASTICI	4.235	26,7 mln	

Per la misura in esame, si stima pertanto un costo mensile per i collaboratori scolastici pari a 10,68 (26,7/2,5) milioni di euro

ORGANICO DECRETO SUD (comma 4.*bis*.1)

Nel 2023 è prevista la seguente spesa per il periodo 1° novembre-31 dicembre:

	NUMERO UNITA' DI PERSONALE	SPESA	ACCANTONAMENTO PER SOSTITUZIONI
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI/TECNICI	355	1,9 mln	2,6 mln
COLLABORATORI SCOLASTICI	1473	7,4 mln	

Per la misura in esame, si stima pertanto un costo mensile per i collaboratori scolastici pari a 3,7 (7,4/2) milioni di euro. Pertanto, a fronte di una spesa mensile di 14,38 milioni di euro, l'onere complessivo per il periodo 1° gennaio 2024 – 15 aprile 2024 è pari a 50,33 milioni di euro.”. Cfr. A.S.926, RT annessa al Maxi emendamento pagina 86-87.

¹⁴ Va rilevato che anche i dati riportati dal Conto annuale della R.G.S. con riferimento ai “collaboratori scolastici”, aggiornati al 2022, indicano un costo medio unico mensile (annuo /13) pari a circa 1.846 euro

Riguardo ai profili di copertura, considerato che quanto a 14 milioni di euro si provvede innanzitutto mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità giacenti a valere sui capitoli interessati¹⁵, libere di impegni, alla data di entrata in vigore del provvedimento, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti disponibilità a fronte dei fabbisogni di spesa previsti per il corrente anno per ciascuno dei cicli di istruzione di riferimento.

Relativamente alla compensazione per 4,513 milioni di euro mediante riduzione del fondo per le esigenze indifferibili iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, posto che il relativo stanziamento presenta le necessarie disponibilità¹⁶, non ci sono osservazioni.

Inoltre, quanto al contestuale incremento del Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno 2025, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, andrebbero fornite conferme circa l'esistenza delle relative disponibilità a valere sull'accantonamento richiamato.

Circa lo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto della natura economica delle maggiori/minori spese e delle maggiori entrate previste da effetti indotti, non ci particolari sono osservazioni. Quanto agli effetti indotti, andrebbero comunque forniti i quadri di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

In merito al comma 5, si conviene con la RT che la disposizione non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 30

(Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati)

L'articolo apporta modifiche ed integrazioni all'articolo 42, comma 5-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, al secondo, terzo e quarto periodo.

In particolare, va premesso che il comma 5-*bis* stanziava 200 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2021/2027, al fine di rafforzare la linea progettuale "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", prevista dal Piano nazionale per gli

mensili lordi. (24.004 euro annui L.S.). Il dato andrebbe integrato con il 5,78% di incremento previsto per il triennio 2022/2024. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S, Conto annuale; ARAN, Raccolta sistematica dei CCNL "Istruzione e Ricerca", sottosettore "Scuola, 2017", pagina 158.

¹⁵ Trattasi dei capitoli nn. 1195, 1196 e 1204 per il primo ciclo e nn. 1194 e 2394 per il secondo ciclo di istruzione, iscritti dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito del bilancio dello Stato per gli anni 2024/2026.

¹⁶ Capitolo 3073 dello stato di previsione del MEF. Alla data del 6 maggio scorso la disponibilità di competenza era di circa 58 milioni di euro per il 2024. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B. Sistema *Datamart*/RGS, interrogazione al 6 maggio 2024.

investimenti complementari al PNRR (art. 2, comma 2, lett. a), numero 4, del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito dalla legge n. 101 del 2021). Le risorse sono ripartite in 50 milioni annui dal 2023 al 2026.

La novella in esame prevede che le risorse siano destinate prioritariamente a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali, anche attraverso provvedimenti di annullamento (da parte dell'amministrazione concedente) di provvedimenti adottati in violazione di legge o viziato da eccesso di potere, secondo la disciplina dettata articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990. Si prevede il finanziamento fino al 100 per cento dei costi ammissibili dei progetti interessati e valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria in considerazione dello stanziamento di cui di cui al citato articolo 1, comma 2, lett. a), numero 4, del decreto-legge n. 59 del 2021.

É stabilito che le medesime risorse possono essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, secondo l'ordine della graduatoria. Anche in questo caso è prevista la possibilità di finanziare l'intervento beneficiario fino al 100 per cento. Riguardo a queste risorse, la novella in esame demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse medesime.

Si prevede che tale decreto attuativo sia adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La RT evidenzia che la disposizione interviene in relazione al progetto “ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati” previsto, ai sensi dell'articolo 42, comma 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, nel quadro del Fondo complementare al PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) numero 4 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 e per il quale è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

In particolare, conferma che la norma modifica il citato articolo 42, recante disposizioni per il “sostegno per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città”, con la sostituzione dei periodi secondo, terzo e quarto del comma 5-*bis*.

Ribadisce che ivi si prevede che le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via prioritaria, a dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali, per il finanziamento fino al 100 per cento dei costi ammissibili dei progetti interessati, valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria in considerazione dello stanziamento di cui di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge n. 59 del 2021.

Sottolinea, che le predette risorse possono essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse di cui al terzo periodo sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conclude assicurando che la disposizione, limitandosi a stabilire le priorità di utilizzo di risorse già stanziata a legislazione vigente, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le nuove disposizioni si limitano a stabilire delle priorità nell'utilizzo di risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, non determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non ci sono particolari osservazioni.

Articolo 31

(Misure per il potenziamento dell'attività di ricerca)

Il comma 1 attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca il compito di definire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, un Piano di azione, denominato «*RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027*». Il Piano «*RicercaSud*» è adottato con le seguenti finalità: sviluppo e rafforzamento delle capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale «*Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*» (PN RIC 2021-2027); misure volte a favorire la mobilità, anche dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno; rafforzamento del capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca; promozione della creazione di spin-off di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno; misure di sviluppo delle competenze specializzate, la transizione industriale, l'imprenditorialità e la collaborazione tra ricerca e imprese. È stabilito infine che il Piano è definito in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del già citato Programma nazionale «*Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*» (PN RIC 2021-2027) e con i criteri di ammissibilità della spesa di tale Programma.

Il comma 2 prevede che il sopra citato Piano di azione «*RicercaSud*», in sinergia con la missione 4, componente 2, del PNRR, individua, nel quadro dei piani e dei programmi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le seguenti risorse:

a) nell'ambito del sopracitato PN RIC 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità, limitatamente alle aree territoriali di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN, una dotazione pari a 1.065.600.000 euro;

b) nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della delibera CIPESS 27 luglio 2021, n. 48, volta al sostegno degli «Ecosistemi per l'Innovazione nel Mezzogiorno», la dotazione complessiva di 150.000.000 euro, nonché eventuali economie derivanti dal Piano sviluppo e coesione 2014-2020.

Il comma 3 dispone che, al fine di garantire la massima efficacia degli interventi finanziati dal PN RIC 2021-2027 (comma 2, lettera a)), nell'ambito del Piano di azione «*RicercaSud*», possono essere individuati ulteriori meccanismi di sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del regolamento (UE) 2024/795, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024..

Il comma 4 prevede che i beneficiari dei progetti di cui al comma 2, possono essere individuati tra i principali gruppi di destinatari previsti nel PN RIC 2021-2027, localizzati nelle aree di riferimento del Piano «RicercaSud», in coerenza con la destinazione territoriale delle individuate fonti di finanziamento. I criteri di selezione e valutazione dei progetti, nell'ambito del quadro finanziario definito dal comma 2, possono prevedere punteggi aggiuntivi al fine di favorire il rientro dei ricercatori dall'estero.

La RT evidenzia che l'articolo in esame reca disposizioni per il potenziamento della ricerca nelle regioni del Mezzogiorno.

In particolare, il comma 1 prevede che, al fine di sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, in coerenza con quanto previsto dal Programma Nazionale “Ricerca Innovazione e Competitività per la Transizione Verde e Digitale 2021-2027” (PN RIC 2021-2027), di favorire la mobilità, anche dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno, di rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca, di promuovere la creazione di spin-off di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno, nonché di favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale e l'imprenditorialità, e di collaborazione tra ricerca e imprese, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, definisce, in coerenza con le previsioni dell'Accordo di partenariato 2021 – 2027 e con i contenuti ed obiettivi specifici del PN RIC 2021-2027, e con i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, un Piano di azione, denominato “*Ricerca Sud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027*”.

Al comma 2 si prevede che il Piano di azione, che opera in sinergia con la Missione 4, Componente 2, del PNRR (M4C2), individua nel quadro dei piani e dei programmi, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le risorse di seguito specificate:

- nell'ambito del Programma Nazionale “Ricerca Innovazione e Competitività per la Transizione Verde e Digitale 2021-2027 (PN RIC 2021-2027), a valere sulla Priorità 1 denominata “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” e nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità, viene individuata una dotazione pari a 1.065,6 milioni di euro.
- nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della Delibera CIPESS n. 48/2021, volta al sostegno degli “Ecosistemi per l'Innovazione nel Mezzogiorno”, la dotazione complessiva di 150 milioni di euro, nonché eventuali economie derivanti dal Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Conferma che al comma 3, si prevede che, al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al comma 2, lettera a), nell'ambito del Piano di azione di cui al comma 1, possono essere individuati, all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del Regolamento (UE) 2024/795 (Piattaforma STEP), ulteriori meccanismi di sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

Il comma 4 prevede che i beneficiari dei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b), possano essere individuati tra i principali gruppi di destinatari previsti nel PN RIC 2021-2027, localizzati nelle aree di riferimento del Piano “Ricerca Sud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027”, in coerenza con la destinazione territoriale delle individuate fonti di finanziamento. I criteri di selezione e di valutazione dei progetti di cui al primo periodo possono prevedere punteggi aggiuntivi al fine di favorire il rientro dei ricercatori dall'estero, nell'ambito del quadro finanziario definito dal comma 2.

Posta la sua natura programmatica e procedurale, l'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, gravando, ai fini dell'attuazione, su risorse finanziarie già stanziare a legislazione vigente.

In particolare, le risorse finanziarie destinate al Piano Ricerca Sud sono così ripartite:

- a) 1.065,6 milioni di euro afferenti alle azioni previste nel PN RIC 2021-2027, priorità 1 denominata “*Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale*”;
- b) 150 milioni di euro, in attesa di assegnazione, del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 destinati ai sensi della delibera CIPESS n. 48 del 2021, alla costituzione degli “*Ecosistemi dell'Innovazione nel Mezzogiorno*”, nonché delle economie derivanti dal Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Infine, con particolare riguardo al comma 4, precisa che le misure di incentivazione e premialità previste non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si sostanziano nell'attribuzione, in sede di valutazione e di selezione dei progetti, di punteggi aggiuntivi, e trovano pertanto copertura finanziaria nell'ambito del quadro finanziario definito dal presente articolo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono particolari osservazioni, considerato che si tratta di finalizzazione delle risorse previste nell'ambito delle dotazioni del Programma nazionale Ricerca, innovazione e competitività e nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della Delibera CIPESS n. 48/2021, nonché delle eventuali economie derivanti dal PSC 2014-2020, e considerato altresì che le risorse previste nel citato Programma nazionale e nella priorità 1, indicata dalla RT, sono ampiamente sufficienti (4,4 miliardi a fronte di 1,065 miliardi previsti dalla norma in esame)¹⁷.

Sui commi 3 e 4, non ci sono osservazioni.

¹⁷ Cfr. [sito](#) del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività. Il Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021-2027 ha una dotazione complessiva di 5,6 miliardi, suddivisi in tre priorità: Priorità 1 - Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale con una dotazione di circa 4,4 miliardi di euro; Priorità 2 - Promuovere le energie rinnovabili con una dotazione di circa 1 miliardo di euro; Priorità 3 - Assistenza tecnica con una dotazione indicativa pari a circa 140 milioni di euro.

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 32

(Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio - economico e del disagio abitativo)

Il comma 1 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana, nonché a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonché a promuovere la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla missione 5, componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, adottato sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1 la determinazione delle iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale «Metro plus e Città medie sud 2021-2027» nonché delle modalità attuative delle stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027. Per le finalità di cui al primo periodo, è attribuita preferenza agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 (“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”) e 2.2 (“Piani urbani integrati”) del PNRR, agli interventi di cui al comma 1, secondo periodo, nonché agli interventi riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche, anche al fine di attivare sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti, finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi complessi, anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell'abbandono scolastico, la riduzione della povertà educativa e il rafforzamento dei servizi sociali.

La RT dopo aver descritto le norme afferma che l'articolo in esame ha carattere ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non si hanno particolari osservazioni attese la natura procedurale della disposizione. Andrebbe soltanto garantito che la nuova procedura non ritardi l'erogazione delle risorse e quindi non alteri i profili di impatto previsti sui saldi per le risorse in esame. Sarebbe inoltre utile avere un quadro delle risorse disponibili unitamente alle previsioni di impatto sui saldi nei vari anni¹⁸.

¹⁸ Secondo notizie pubblicate sul [sito](#) del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, la dotazione finanziaria complessiva del programma nazionale Metro plus e città medie sud è di 3 miliardi di euro, di cui 1.590 milioni di fondi Ue e 1.412 milioni di cofinanziamento nazionale.

Articolo 33 ***(Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali)***

Il comma 1 prevede l'individuazione con decreto ministeriale e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni dei criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, finalizzati:

- a) nelle aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;
- b) all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.

Secondo il comma 2 al finanziamento degli investimenti di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorità II del PN RIC 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonché dei criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma.

Il comma 3 prevede che con delibera del CIPESS possono essere assegnate, a valere sul Fondo FSC e nei limiti delle relative disponibilità annuali, risorse per la realizzazione, nei territori ove sono ubicate le aree di cui al comma 1, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità.

Il comma 4 consente al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, coordinati dalla Struttura di missione ZES unica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. Al fine di supportare l'attuazione degli investimenti di cui ai commi 1 e 3, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa- INVITALIA S.p.a. può essere individuata quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa relative al Programma di cui al comma 2, in caso di interventi finanziati dal citato Programma e nel limite del 2 per cento nel caso di interventi finanziati ai sensi del comma 3.

La RT afferma che il comma 1 prevede che, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in coerenza con le previsioni dell'Accordo di partenariato 2021 – 2027 e con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021-2027, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa con la Conferenza Stato – Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati:

- a) nelle aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;
- b) all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.

Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli investimenti di cui al comma 1, cui si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorità II del PN RIC 2021-2027, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027, nonché dei criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma.

Il comma 3 prevede che, al fine di rafforzare le misure contenute nel presente articolo, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possano essere assegnate, a valere sul Fondo FSC e nei limiti delle relative disponibilità annuali, risorse per la realizzazione, nelle regioni di cui al comma 1 ed in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità.

Il comma 4, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, prevede che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possano sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo (CIS), coordinati dalla Struttura di missione ZES unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Si prevede, inoltre, che il decreto di cui al comma 1 possa individuare l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A. quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa relative al Programma di cui al comma 2, in caso di interventi finanziati dal citato Programma e nel limite del 2 per cento nel caso di interventi finanziati ai sensi del comma 3.

L'articolo in esame – avendo natura programmatica e procedurale – non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, gravando, ai fini dell'attuazione, su risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente in relazione al PN RIC 2021-2027, priorità II.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sui commi 1 e 2, considerato che la destinazione di risorse nel limite di 1.026 milioni di euro corrisponde a quasi il 97% delle risorse previste nella priorità 2 del Programma nazionale Ricerca Innovazione Competitività¹⁹, andrebbe confermata la disponibilità delle stesse.

¹⁹ Cfr. [sito](#) del programma nazionale Ricerca, innovazione e competitività e [scheda tecnica](#). Il Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021-2027 ha una

Sui commi 3 e 4, considerato che si tratta di norme facoltizzanti, nulla da osservare.

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Articolo 34

(Programma nazionale cultura)

Il comma 1 demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (per la cui adozione non è previsto un termine), l'approvazione di uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati.

Il Piano ha il fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale cultura 2021-2027 e i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma. In particolare, il decreto di adozione del Piano prevede, tra gli altri: un progetto «identità», finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori; un progetto «grandi musei del Sud», finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un progetto «periferie e cultura», finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al D.Lgs. n. 367/1996 e alla L. n. 310/2003, la quale ha costituito, all'art. 1, la «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari»; la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili *under-35*; interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinate con decreto del Ministero della cultura; un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale; un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo..

Il comma 2 si stabilisce che il finanziamento delle iniziative da previste dal Piano si provveda, nel limite complessivo di 488 milioni di euro, operi a valere delle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027, nonché dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

La RT rileva che il comma 1 prevede che, in coerenza con le previsioni dell'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma Nazionale Cultura 2021-2027 e i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro

dotazione complessiva di 5,6 miliardi, suddivisi in tre priorità: Priorità 1 - Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale con una dotazione di circa 4,4 miliardi di euro; Priorità 2 - Promuovere le energie rinnovabili con una dotazione di circa 1,062 miliardi di euro; Priorità 3 - Assistenza tecnica con una dotazione indicativa pari a circa 140 milioni di euro.

per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati.

In particolare, il decreto di cui al primo periodo, prevede, tra gli altri: un progetto "identità", finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori; un progetto "grandi musei del Sud", finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un progetto "periferie e cultura", finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003, n. 310; la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35; interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinate con decreto del Ministero della cultura; un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale; un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

Sul comma 2, conferma che ivi viene individuata la copertura finanziaria del piano di cui al comma 1, a cui si provvede nel limite complessivo di 488,00 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Nazionale Cultura 2021-2027, priorità 1, 2 e 3, nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027, nonché dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

Conclude assicurando che l'articolo– avendo natura programmatica e procedurale – non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, gravando, ai fini dell'attuazione, su risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente in relazione al PN RIC 2021-2027, priorità II.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, pur trattandosi di interventi previsti entro limite di spesa, per i profili di quantificazione andrebbero forniti elementi informativi circostanziati sulla gamma degli investimenti previsti per ciascuna delle linee di intervento indicate dalla norma, fornendo altresì indicazioni sulla tipologia delle spese previste per ciascuna di esse.

Sul comma 2, secondo il quale il Piano di Azione troverà attuazione a valere delle risorse del Programma Nazionale Cultura 2021-2027²⁰, si osserva che la RT inizialmente fa riferimento alle priorità 1, 2 e 3, mentre al periodo successivo indica soltanto la priorità 2. Considerato il limite massimo di spesa di 488 milioni di euro previsto dalla norma e che le tre priorità assommano a circa 632 milioni di euro, andrebbe confermato che il Piano di azione previsto dall'articolo in esame possa attingere a tutte e tre le priorità del citato Programma.

Inoltre, posto che la norma prevede la costituzione di nuovi corpi di ballo e di nuovi complessi orchestrali, andrebbe fornita conferma che si tratta di interventi che comunque termineranno entro l'orizzonte temporale di programmazione della politica di coesione, senza prevedere assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 35

(Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati)

Il comma 1 prevede che al fine di rafforzare la legalità nelle regioni meno sviluppate, l'operazione concernente la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, selezionata dall'Autorità di gestione del Ministero dell'interno nell'ambito del Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027», è qualificata di “importanza strategica” ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per la realizzazione della predetta operazione, la competente Autorità di gestione può sviluppare sinergie con altri programmi finanziati a valere su risorse nazionali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 stabilisce che per la medesima finalità di cui al comma 1, siano altresì qualificate di “importanza strategica” le operazioni, eventualmente selezionate dall'Autorità di gestione, a valere sulle risorse del citato Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027», nei seguenti ambiti:

- alla lettera a) prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;
- alla lettera b) prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;
- alla lettera c) erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

²⁰ Secondo il relativo [sito](#), il Programma Nazionale Cultura ha un valore complessivo pari a 648,33 milioni di euro, di cui 389,00 milioni di euro di fondi FESR e interessa le sette regioni meno sviluppate: Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. I 648,33 milioni di euro previsti sono così ripartiti:

- 202,28 milioni di euro sono destinati a Priorità 1 – Ampliamento dell'accesso al Patrimonio Digitale e rafforzamento della competitività delle imprese culturali
- 252,85 milioni di euro sono destinati a Priorità 2 – Efficientamento energetico e riduzione dei rischi legati ad eventi naturali catastrofici
- 176,99 milioni di euro sono destinati a Priorità 3 – Ampliamento della partecipazione culturale e rafforzamento di servizi ed iniziative di carattere culturale
- 16,20 milioni di euro sono destinati a Priorità Assistenza Tecnica

La RT conferma sul comma 1 che ivi si prevede che, al fine di rafforzare la legalità nelle regioni meno sviluppate, la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, selezionata dall'Autorità di gestione del Ministero dell'Interno nell'ambito del Programma nazionale "*Sicurezza per la legalità 2021-2027*", è qualificata di importanza strategica ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per la realizzazione della predetta operazione, la competente Autorità di gestione può sviluppare sinergie con altri programmi finanziati a valere su risorse nazionali disponibili a legislazione.

Sul comma 2 ribadisce che ivi si prevede che, per la medesima finalità di cui al comma 1, sono qualificate di importanza strategica anche le operazioni, eventualmente selezionate dall'Autorità di gestione, a valere sulle risorse del citato Programma nazionale "*Sicurezza per la legalità 2021-2027*", nei seguenti ambiti:

- alla lettera a) prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;
- alla lettera b) prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;
- alla lettera c) erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

Assicura che l'articolo in commento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisando che la norma mira a riconoscere la qualità "di importanza strategica" ad alcuni progetti già ammessi a finanziamento o suscettibili di essere ammessi a finanziamento a valere sul Programma nazionale "*Sicurezza per la legalità 2021-2027*", la cui gestione è affidata al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Per una valutazione dei risvolti economico-finanziari sottesi alla disposizione, è utile ricordare che il menzionato Programma nazionale dispone di una dotazione finanziaria pari a 235,249 mln. di euro, con una quota a carico del bilancio dell'Unione europea pari a 200 mln. di euro e una quota di 35,249 mln. di euro a carico del bilancio nazionale.

Attualmente, è stato ammesso a finanziamento a valere sul predetto Programma un unico progetto, di cui si dirà appresso, per il quale è stata "accantonata" la somma di 38,250 mln. euro, cui devono aggiungersi ulteriori 7,58 mln. di euro destinati all'acquisizioni di servizi di "assistenza tecnica" per la gestione, valutazione e comunicazione del Programma; pertanto, la disponibilità residua è pari a 189,941 milioni di euro.

Ciò premesso, fa presente che la norma riconosce come "di importanza strategica" il cennato progetto già ammesso a finanziamento il 5 marzo u.s., riguardante la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Inoltre, precisa che l'intervento sostenuto con le risorse del Programma nazionale "*Sicurezza per la legalità 2021-2027*" riguarda la porzione del progetto riferibile alle

sette Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). La norma, tuttavia, dà atto della possibilità che l’iniziativa sia estesa sul resto del territorio attraverso sinergie con altri Programmi compatibili.

Tale possibilità, in effetti, è stata già praticata dalla competente Autorità di gestione che, con provvedimento del 12 marzo 2024, ha ammesso a finanziamento l’estensione del progetto su scala nazionale con risorse del Programma nazionale “Fondo sicurezza interna 2021-2027” (ISF).

La norma, inoltre, prevede che siano considerate “di importanza strategica” le linee di intervento riguardanti altri tre ambiti.

Conclude, rilevando che si tratta di ambiti sui quali sono già pervenute proposte progettuali in corso di valutazione, il cui importo è stato ipotizzato dalle Amministrazioni proponenti come riportato nella seguente Tabella.

Linee di intervento in corso di valutazione

Linee di intervento	Ente proponente	Importi ipotizzati
Prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l’erogazione di incentivi alle imprese	Invitalia – Agenzia nazionale per lo sviluppo di impresa	4 mln. di euro
Prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura	Ministero della cultura	31 mln. di euro
Erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura	Ministero della cultura	44 mln. di euro

Complessivamente, dunque, gli importi stimati raggiungono oggi la somma di 79 milioni di euro che trova ampia copertura nella quota residua di fondi a valere sul Programma nazionale “*Sicurezza per la legalità 2021-2027*”, pari, come detto, ad oltre 189 mln. di euro.

Sottolinea che gli effetti del riconoscimento della qualità “di importanza strategica” determina a carico dell’Autorità di gestione alcuni di obblighi di informazione in favore della Commissione europea, stabiliti dall’art. 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/1060.

Assicura che l’esecuzione di tali adempimenti può essere tranquillamente assicurata dalla competente Autorità di gestione con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Difatti il cennato art. 73 non prevede a carico dell’Autorità di gestione l’obbligo di effettuare elaborazioni aggiuntive rispetto a quelli normalmente richieste durante lo sviluppo del Programma.

Il ripetuto art. 73 richiede, piuttosto, di effettuare le attività informative entro più ristretto lasso di tempo (un mese), in modo da consentire alla Commissione europea di disporre di un quadro di situazione chiaro delle priorità “strategiche” perseguite nell’ambito dei Programmi.

Rileva conclusivamente che alla luce delle considerazioni che precedono, le iniziative contemplate dalla disposizione in commento sono finanziate con le risorse disponibili a

legislazione vigente e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che la qualificazione come di importanza strategica di determinati progetti riveste natura ordinamentale.

In ogni caso, considerato che la norma prevede che, per la realizzazione della reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della DNA, la competente Autorità di gestione possa anche sviluppare sinergie con altri programmi finanziati a valere su risorse nazionali disponibili a legislazione vigente, sarebbe utile acquisire maggiori informazioni in merito a tali linee di intervento e agli stanziamenti già previsti ai sensi della legislazione vigente.

TITOLO II ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CAPO I ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 36 (Disposizioni in materia di soggetti attuatori)

Il comma unico aggiunge all'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma *1-bis* secondo il quale le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di monitoraggio relative alla missione 2, componente 4, investimento 2.1b) del PNRR, svolte dalle regioni e dalle province autonome. Il citato comma 1 del DL 19/2024 prevede l'istituzione di una cabina di coordinamento di livello provinciale presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale.

La RT spiega che il comma 1 aggiunge il comma *1-bis* all'articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 che prevede l'istituzione di una Cabina di coordinamento di livello provinciale presieduta dal Prefetto, cui partecipano anche il presidente della Provincia e un rappresentante della Regione.

Il comma *1-bis* dispone che le disposizioni del comma 1 non trovano applicazione in relazione all'investimento 2.1b) Missione 2 componente 4, di titolarità del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, connotato da una particolare modalità attuativa, definita *a regia*.

Tale modalità prevede la partecipazione, oltre che dell'Amministrazione titolare – individuata nella specie dal Dipartimento della protezione civile – anche delle

Amministrazioni attuatrici degli interventi, rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome. Le Amministrazioni attuatrici, in virtù degli accordi sottoscritti con il Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, svolgono una serie di compiti, tra cui il monitoraggio degli interventi degli enti locali.

Gli accordi in parola decorrono, ai sensi di quanto indicato all'art. 14 degli stessi, dalla data della stipula fino al completamento materiale e finanziario dell'investimento, fatto salvo il recesso di una delle amministrazioni contraenti ove sussistano sopravvenuti motivi di interesse pubblico di cui sia data adeguata contezza con atto motivato. In assenza di recesso, gli accordi trovano attuazione in ogni loro parte e non sono disapplicabili.

Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, la disposizione in esame esclude l'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 all'investimento di titolarità del Dipartimento della protezione civile, in quanto delineante una modalità di coordinamento incompatibile con le regole procedurali proprie dell'investimento 2.1b) Missione 2 componente 4: in tale modo si salvaguardano le procedure già avviate e consolidate d'intesa con i competenti enti territoriali, il cui celere svolgimento è essenziale in ragione della stringente tempistica da osservare per gli interventi del PNRR e delle predette. Sul piano finanziario, la disposizione assume natura ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo finalizzata a conservare le speciali modalità attuative vigenti.

Le disposizioni di cui all'articolo in commento hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT non ci sono osservazioni.

Articolo 37 ***(Disposizioni di natura finanziaria)***

La norma modifica la copertura degli oneri indicati alla lettera l) dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 19 del 2024, con la sostituzione della lettera l) e l'inserimento delle lettere da l-bis) a l-quater).

In particolare, la lettera l) oggetto di modifica poneva parte della copertura degli oneri a carico dell'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sui contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale nella misura di 150 milioni per l'anno 2024 e a 250 milioni per l'anno 2025. La modifica ridefinisce la copertura dell'onere, che viene posta solo in parte a carico dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale, nonché a tre diverse autorizzazioni di spese, per i seguenti importi:

- quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

- quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* che viene corrispondentemente ridotto;
- quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* che viene corrispondentemente ridotto;
- quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17²¹.

La RT ribadisce il contenuto della norma, affermando che:

- la lettera l) ridefinisce in 70 milioni di euro per l'anno 2024 la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- la lettera l-bis) prevede l'utilizzo di risorse pari a 60 milioni di euro, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* che viene corrispondentemente ridotto. Precisa che le predette risorse derivano dalla riduzione delle risorse stanziare per il contributo per l'acquisto di infrastrutture di ricarica, a valere sul capitolo 7323, piano gestionale 1, sempre per l'esercizio finanziario 2024, libere da impegno;
- la lettera l-ter) prevede l'utilizzo di risorse pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2024, derivanti dalla riduzione delle risorse stanziare per il contributo per l'acquisto di infrastrutture di ricarica, a valere sul capitolo 7333, piano gestionale 1, libere da impegno contabile;

²¹ L'articolo 22 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17 ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* con una dotazione di 700 milioni per l'anno 2022 e 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 destinato a favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore *automotive* finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali. Con il D.P.C.M. 6 aprile 2022 (integrato dal D.P.C.M. 4 agosto 2022) sono stati definiti, per le annualità 2022-2024, gli interventi ammissibili al finanziamento del fondo nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché il riparto delle risorse del fondo. Tali risorse sono appostate sul cap. 7356 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

- la lettera l-*quater*) prevede la riduzione per l'anno 2025 di euro 250 milioni di euro del Fondo per il settore dell'*automotive* di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Reintegrazione del finanziamento relativo ai contratti di sviluppo per progetti di sviluppo industriale, di cui all'art. 1, c. 253 della L. 213/2023	S K	80,0	250,0			80,0	250,0			80,0	250,0		
1	Riduzione delle risorse destinate (dal DPCM 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022) al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2, di cui all'art. 22, c. 1, del D.L. 17/2022	S K	-60,0				-60,0				-60,0			
1	Riduzione delle risorse destinate (dal DPCM 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022) ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico, di cui all'art. 22, c. 1, del D.L. 17/2022	S K	-20,0				-20,0				-20,0			
1	Riduzione del Fondo per il settore dell' <i>automotive</i> di cui all'art. 22, c. 1, del D.L. 17/2022	S K		-250,0				-250,0				-250,0		

Al riguardo, in merito ai profili di copertura, con riferimento alle coperture di cui alle lettere l-*bis*) e l-*ter*) mediante riduzione delle risorse destinate dal DPCM 6 aprile 2022 al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti M1, N1 e N2 nonché ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico e presenti, rispettivamente, sui capitoli 7323 e 7333 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, si segnala che da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS entrambi i capitoli recano le disponibilità necessarie per le finalità di copertura della presente norma. Ciò premesso e considerato che la RT assicura che le predette risorse sono libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti, andrebbe assicurato che i decreti attuativi contemplino

meccanismi che consentano di limitare gli incentivi entro il nuovo ridotto limite massimo di spesa.

Relativamente alla copertura finanziaria prevista alla lettera l-*quater*) di 250 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo per il settore dell'*automotive* di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, verificata la disponibilità delle occorrenti risorse tramite interrogazione sulla banca dati della Ragioneria, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Mar 2024

[Nota di lettura n. 136](#)

A.S. 1048: “Delega al Governo in materia di florovivaismo” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 137](#)

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (**Atto del Governo n. 137**)

"

[Nota di lettura n. 139](#)

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (**Atto del Governo n. 144**)

Apr. 2024

[Nota di lettura n. 138](#)

A.S. 1053: “Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”

"

[Nota di lettura n. 140](#)

A.S. 1092: “Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria”

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 12](#)

Documento di economia e finanza 2024 (**Doc. LVII, n. 2**)

"

[Nota di lettura n. 141](#)

A.S. 1110: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”

"

[Nota di lettura n. 142](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (**Atto del Governo n. 149**)

Mag. 2024

[Nota di lettura n. 143](#)

A.S. 1086: “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 144](#)

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (**Atto del Governo n. 150**)

"

[Elementi di documentazione n. 4](#)

Il bilancio dello Stato 2024-2026. Una analisi delle spese per missioni e programmi

"

[Nota di lettura n. 145](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione (**Atto del Governo n. 152**)